

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 DI**

ELET.CA S.R.L.

PARTE SPECIALE

*Adottato dal CdA di ELE.TCA S.R.L.
con delibera del 9 gennaio 2023*

INDICE

Sommario

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO	4
1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)	4
1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro	7
1.3 Focus sulla metodologia di <i>Risk Analysis</i>	9
1.4 I servizi Corporate	9
1.4.1 Il Contratto Corporate Services tra Elet.Ca e Marcegaglia Holding S.p.A	9
1.5 Dei singoli Reati.....	10
1.6 I Reati rilevanti	12
1.6.1 Focus sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> D.lgs. 231/2001)	12
1.6.2 Reati contro con la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001)	14
1.6.3 Reati commessi attraverso erogazioni pubbliche (art. 24 D.lgs. 231/2001).....	17
1.6.4 Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001).....	17
1.6.5 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 <i>quinquies</i> D.lgs. 231/2001 e L. 19/2016)	25
1.6.6 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 <i>octies</i> D.lgs. 231/2001).....	26
1.6.7 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>duodecies</i> D.lgs. 231/2001)	28
1.6.8 Focus sui Reati ambientali (art. 25 <i>undecies</i> D.lgs. 231/2001)	29
1.6.9 Reati tributari (art. 25 <i>quinqüesdecies</i> D.lgs. 231 / 2001).....	30
Sezione II	-
ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001	33
2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001	33
2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.....	35
2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i Reati contro la Pubblica Amministrazione	46
2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione	48

2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i Reati societari	49
2.1.5 Procedura idonea a prevenire il Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	53
2.1.6 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	55
2.1.7 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	57
2.1.8 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati ambientali	58
2.1.9 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari	62

PARTE SPECIALE

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente [Modello](#) si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto dei “principi generali al *Management*” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “GdF”, con circolare n. 83607/2012¹.

Secondo le indicazioni della GdF il governo dell’azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- obiettivi;
- rischi;
- controlli.

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l’organizzazione aziendale.

Gli **obiettivi** possono essere strategici, operativi, di *reporting* e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni società deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell’organizzazione.

Il **rischio** deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti *ex D.Lgs 231/2001*, ne costituiscono una parte²: quella qui rilevante.

Nessuna società potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita, tuttavia ciascun rischio può essere “gestito” in modo da non compromettere l’operatività aziendale ed il raggiungimento di determinati obiettivi.

Il [CdA](#) deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l’organizzazione societaria e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato “accettabile”, impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di [Risk Management](#).

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la “probabilità” del verificarsi dell’evento e il relativo “impatto” che l’evento dannoso può avere sulla organizzazione.

Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono significativi per l’azienda, e perciò devono essere presi in considerazione, e quali, invece, hanno una rilevanza minore e possono essere trascurati.

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società.

¹ Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello *ex D.lgs. 231/2001* dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: “*Ai fini dell’elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell’art. 6, comma 2, che tratteggia un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile*”.

² Cfr. Documento CoSO II (ERM).

Proprio con riferimento al **controllo**, la GdF, nella propria circolare, lo individua come strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che l'organizzazione societaria si è prefissata.

Il controllo, inoltre, elimina o riduce le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l'esigenza di un'azione correttiva.

Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo rivelatore o prima di porre in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo preventivo.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

<u>OBIETTIVI</u>	<u>Strategici</u>	<u>Operativi</u>	<u>Di Reporting</u>	<u>Conformità</u>
	Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i suoi <i>stakeholders</i>	Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale	Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti	Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge e del Modello
<u>ERM -Rischi</u> Individua otto componenti del sistema di controllo	<u>Ambiente interno</u> Il Consiglio di Amministrazione determina il livello di accettabilità del rischio	<u>Definizione</u> Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento	<u>Eventi</u> Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda	<u>Valutazione dei rischi</u> È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi
	<u>Risposta al rischio</u> Il Consiglio di Amministrazione seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuti ad un livello accettabile	<u>Attività di controllo</u> Consiste nell'implementazione di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci	<u>Informazioni e comunicazioni</u> Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità	<u>Monitoraggio</u> L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato
<u>Controlli</u>	<u>Controllo rivelatore</u> Dopo aver posto in essere l'azione	<u>Controllo preventivo</u> Prima di porre in essere l'azione		

Per poter individuare i processi e le attività per i quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal [D.Lgs. 231/2001](#) occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto aziendale e ad una "mappatura dei rischi-reato" c.d. [Risk Assessment](#).

Nell'ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuate delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione del presente [Modello](#).

1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, Associazione di categoria cui aderisce [Elet.Ca](#), si è provveduto a costruire ed a sviluppare un [Modello di organizzazione](#) orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della [Società](#) – e perciò ai reali "rischi di reato" prospettabili in relazione ad esse –, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di [reato](#) identificata dal [D.lgs. 231/2001](#). Si è, cioè, "ritagliato" il [Modello](#) organizzativo, più che rispetto a principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

Come noto la Società si è dotata di Modello Organizzativo con delibera del [CdA](#) del 27 giugno 2016.

In considerazione di alcune modifiche intervenute nell'organizzazione societaria nonché delle ultime novelle legislative in materia di responsabilità degli enti *ex* [D.lgs. 231/2001](#), [Elet.Ca](#) ha deciso di procedere con l'aggiornamento del [Modello](#) Organizzativo già in vigore.

A tale scopo, la predisposizione del presente [Modello](#) è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del [D.lgs. 231/2001](#).

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In primo luogo, l'elaborazione del presente [Modello](#) ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la [Società](#), e relativa a:

- organigramma del Gruppo;
- statuto societario;
- deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
- contrattualistica rilevante;
- sistemi di gestione implementati in conformità a normative tecniche (es. ISO 9001), nonché le relative certificazioni laddove applicate;
- i precedenti accadimenti aziendali rilevanti;
- ogni altra informazione rilevante.

Siffatti documenti sono stati, quindi, esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei

poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di [Elet.Ca](#), prendendo le mosse da un meticoloso lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, svolto intervistando i soggetti apicali e tutti coloro che hanno un ruolo significativo nelle aree a rischio potenziale di [Reato](#). Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal [D.lgs. 231/2001](#).

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#) sono state identificate mediante un'analisi delle varie procedure, nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (membri del Consiglio di Amministrazione, Datori di Lavoro, Responsabili delle funzioni Corporate, etc.) condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di favorire le migliori conoscenze in relazione all'operatività di ciascun singolo settore di attività della [Società](#). I risultati degli incontri e dell'attività di *due diligence* sopra detta, documentati attraverso verbalizzazioni sintetiche, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal [D.lgs. 231/2001](#). Per ciascuna attività, si è poi provveduto ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi, emersa da quanto sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal [D.lgs. 231/2001](#), al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a proporre, con l'accordo del [CdA](#), gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole già presenti nella pratica operativa.

V fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna funzione in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è definito uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito in [Elet.Ca](#), rendendo ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è

stato individuato un rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal [Codice Etico](#) che la [Società](#) adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che [Elet.Ca](#) riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla Società.

1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis

La [Società](#) ha elaborato una tabella di [Analisi del Rischio](#) che è stata redatta sulla base di una precisa metodologia esplicita in un separato documento allegato al presente [Modello](#). E' stato infatti valutato il grado di rischio di ciascun reato, rilevante ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#), risultato sensibile ovvero con un valore di rischio minimo "residuo" rispetto all'attività espletata all'interno di ciascun stabilimento considerato.

Dopo l'analisi effettuata per singolo sito, i risultati della predetta analisi sono stati riportati in una tabella di [Risk Analysis](#) complessiva nella quale, per ciascun reato sensibile, è stato riportato il valore di *Ipr* - Indice di priorità del rischio - risultato più alto tra tutti gli stabilimenti della [Società](#).

1.4 I servizi Corporate

L'attuale organizzazione del [Gruppo Marcegaglia](#) ha reso necessario per il [Gruppo](#) sviluppare e centralizzare alcuni [Servizi](#) al fine di fornire alle [Società](#) consociate alcuni servizi [Corporate](#), al fine di incrementare le sinergie tra le società facenti parte del [Gruppo](#) e di mantenere un efficiente coordinamento tra le stesse.

1.4.1 Il Contratto Corporate Services tra Elet.Ca e Marcegaglia Holding S.p.A

La [Società](#) affida la gestione e l'esecuzione di alcune attività ad altra società del [Gruppo](#), [MRC Holding S.p.A.](#), di seguito anche solo "[Holding](#)", attraverso la conclusione di un contratto denominato [Contratto Corporate Services](#), allegato al presente [Modello](#), nel quale [Elet.Ca](#) è definita quale "Beneficiario" mentre [Holding](#) è definita quale "Service Provider".

Tuttavia resta inteso che il [CdA](#) di [Elet.Ca](#) non è esonerato dalle proprie responsabilità di controllo sulla correttezza ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#) dell'operato del [Service Provider](#).

Il [CdA](#) della [Società](#) ha stabilito:

- quali attività possono essere oggetto del [Contratto Corporate Services](#);
- ogni informazione da richiedere al [Service Provider](#) ovvero la documentazione attestante la regolarità fiscale, contributiva (modello [DURC- Documento Unico di Regolarità Contributiva](#)) e normativa nel trattamento dei propri dipendenti.

Il [Contratto Corporate Services](#) prevede tra l'altro:

- in modo chiaro l'elenco dei [Servizi](#) che il [Service Provider](#) esegue in favore del [Beneficiario](#), le modalità di esecuzione degli stessi ed il relativo corrispettivo;
- che il [Service Provider](#) rende i [Servizi](#) nel rispetto dei criteri, metodologie, procedure e formalità utilizzate dallo stesso [Service Provider](#) nell'esercizio della propria impresa che il [Beneficiario](#) conosce ed accetta. A seguito di *due diligence* le

procedure adottate dal [Service Provider](#) sono risultate conformi a quelle implementate nell'organizzazione del [Beneficiario](#).

- che il [Service Provider](#) informa tempestivamente la [Società](#) di qualsiasi circostanza o fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire il [Servizio](#) in conformità alla normativa vigente ed in maniera efficiente ed efficace;
- che il [Contratto Corporate Services](#) non può essere oggetto di *sub*-cessione senza il consenso delle società contraenti;
- le sanzioni previste nel caso di violazione di quanto previsto nel presente contratto.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti ed al fine di definire i limiti di responsabilità della stessa è, inoltre previsto contrattualmente che [Elet.Ca](#) e [Holding](#) si diano reciprocamente atto di:

- avere ciascuna società adottato un [Modello](#) organizzativo e di gestione ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#);
- monitorare ed aggiornare il proprio [Modello Organizzativo](#) tenendo in considerazione le novelle legislative ed organizzative, ai fini di un'efficace tutela delle rispettive società.

[Elet.Ca](#) e [Holding](#) si impegnano nei confronti l'una dell'altra al rispetto più rigoroso dei rispettivi [Modelli](#) con particolare riguardo alle aree di detti [Modelli](#) che presentano rilevanza ai fini dei [Servizi](#) resi, e si impegnano, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che dovessero avere attinenza con il contratto in questione.

Più in generale le [Società](#) si impegnano, nell'espletamento dei [Servizi](#), ad astenersi da comportamenti e condotte che possano, in qualsiasi modo, integrare fattispecie di [Reato](#).

A presidio di ogni eventuale rischio di commissione dei [Reati](#) è contrattualmente previsto che siano tenute riunioni periodiche tra i rappresentanti delle [Società](#) contraenti al fine di verificare l'andamento dei [Servizi](#) forniti dal [Service Provider](#) e l'esecuzione in generale del presente contratto.

Inoltre, vi è il controllo da parte dell'[Organismo di Vigilanza](#) che potrà verificare l'esatto adempimento di quanto previsto nel [Contratto Corporate Services](#) precisando che i componenti dell'[OdV](#) delle due [Società](#) sono in parte coincidenti: questo garantirà la massima efficacia del controllo sullo svolgimento dei [Servizi](#) resi, garantendo la più ampia base informativa.

1.5 Dei singoli Reati

Il presente paragrafo ed i successivi di codesta sezione costituiscono un approfondimento giuridico sulle fattispecie risultate rilevanti all'esito dell'analisi dei rischi.

Per semplicità di trattazione, verranno illustrati i processi a rischio nella successiva sezione, sempre in relazione ai [Reati](#) qui analizzati.

Dall'analisi dei rischi effettuata in [Elet.Ca](#) ai fini del [D.lgs. 231/2001](#) con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'[OdV](#), è emerso che le fattispecie di reato il cui rischio di commissione è risultato rilevante (**medio-basso**), sono:

- reati contro la vita e l'incolumità individuale con violazione delle norme

antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro *ex art. 25 septies* [D.lgs. 231/2001](#);

- reati contro la [P.A.](#) *ex art. 25* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati commessi attraverso erogazioni pubbliche *ex art. 24* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati societari *ex art. 25 ter* [D.lgs. 231/2001](#);
- reato di intermediazione illecita *ex art. 603 bis c.p. ex art. 25 quinquies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reato di ricettazione di cui agli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio) , *ex art. 25 octies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti *ex art. 25 octies.1* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati in materia di assunzione di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *ex art. 25 duodecies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati ambientali *ex art. 25 undecies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati tributari *ex art. 25 quinquiesdecies* [D.lgs. 231/2001](#).

Una volta compiuta l'analisi dei rischi è risultato un rischio di possibile commissione **medio-basso** e, pertanto, verranno indicati nella presente [Parte Speciale](#) del [Modello](#) le procedure idonee ad impedire la commissione di dette categorie di [Reati](#).

Per quanto concerne, infine, le residue categorie di reati previste dal D.lgs. 231/2001, queste presentano un livello di rischio **residuo o meramente teorico**:

- reati di criminalità informatica e di illecito trattamento dei dati *ex art. 24 bis* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di falso nummario *ex art. 25 bis* [D.lgs. 231/2001](#);
- delitti contro l'industria e commercio *ex art. 25 bis.1* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati in materia di criminalità organizzata e reati transnazionali *ex art. 24 ter* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico *ex art. 25 quater* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies* [D.lgs. 231/2001](#) e mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 25 quater 1* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di *market abuse* *ex art. 25 sexies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati *ex artt. 648 bis c.p. (Riciclaggio), 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter.1 c.p. (autoriciclaggio)* tutti *ex art. 25 octies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria *ex art. 25 decies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di razzismo e xenofobia *ex art. 25 terdecies* [D.lgs. 231/2001](#);
- frodi sportive ed esercizio abusivo di gioco e scommessa *ex art. 25 quaterdecies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di contrabbando *ex art. 25 sexiesdecies* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati contro il patrimonio culturale *ex art. 25 septiesdecies* [D.lgs. 231/2001](#);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici *ex art. duodevicies* [D.lgs. 231/2001](#).

Con riguardo a dette categorie di reato non si procederà, dunque, a svolgere un approfondimento né dal punto di vista giuridico, né per quanto concerne l'individuazione dei processi sensibili e dei conseguenti presidi preventivi. Ai fini di prevenzione della verifica di tali reati si reputa sufficiente il rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.

1.6 I Reati rilevanti

1.6.1 Focus sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* D.lgs. 231/2001)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha inserito all'interno del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* (successivamente novellato dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008), applicando una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote in relazione ai delitti di **omicidio colposo** (589 c.p.) e **lesioni personali colpose** (590, comma 3, c.p.)³ commessi **con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Si tratta dei comuni delitti di omicidio colposo, art. 589 c.p. e lesioni personali colpose, art. 590 c.p., le cui fattispecie di reato sono descritte nel relativo documento "*Elenco Reati*". Per assumere rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001 la morte o le lesioni del lavoratore devono essersi verificate (o trovare la loro causa) nello svolgimento di una mansione lavorativa o, comunque, in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o vantaggio della società.

Da quanto sopra illustrato ne consegue che la società sia tenuta al rispetto di una vastissima gamma di disposizioni, legislative e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis* il già citato Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, aggiornato dal D.lgs. 106/2009) e, nelle parti non abrogate dal medesimo, il d.p.r. 547/1955, il d.p.r. 303/1956, il d.p.r. 164/1956 ed il D.lgs. 626/1994 successivamente modificato e integrato dal D.lgs. 242/1996.

In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale (omicidio colposo), è bene specificare che, per quanto attiene alla responsabilità da reato degli enti, lo stesso può assurgere a due differenti livelli di gravità, disciplinati, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'art. 25 *septies*. Anzitutto, secondo quanto disposto dal comma 1, qualora l'illecito presupposto sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Questa è, naturalmente, l'ipotesi di maggior gravità. Tuttavia, questa particolare fattispecie trova applicazione solo in casi particolari, ove la negligenza e l'imperizia organizzativa si manifestino in contesti caratterizzati da profili di rischio particolarmente significativi. Infatti, la sua applicazione, infatti, è circoscritta alle sole aziende in capo alle quali risulta obbligatoria l'istituzione di un servizio di prevenzione e protezione, indicate dall'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f), g) del D.lgs. 81/2008, e quindi alle seguenti ipotesi:

- lett. a) aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

³ La misura della quota è fissata dalla legge in un importo che va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società (*cfr.* artt. 10 e 11 D.lgs. 231/2001).

e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto. Si tratta di aziende i cui stabilimenti contengano sostanze definite come "pericolose";

- lett. b) nelle centrali termoelettriche;
- lett. c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7 (impianti nucleari), 28 e 33 (rifiuti radioattivi) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- lett. d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- lett. f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- lett. g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d) (agenti biologici passibili di provocare malattie gravi), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.
- attività disciplinate dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Diversamente, se l'illecito presupposto di omicidio colposo dovesse verificarsi in un contesto non rispondente ai summenzionati requisiti specifici, ma comunque in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, trova applicazione il comma secondo dell'art. 25-septies. In tale ultima ipotesi, caratterizzata da minore gravità rispetto alla precedente, la sanzione a carico dell'ente va da 250 a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano, in ambedue i casi, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Per quanto attiene, invece, al trattamento sanzionatorio di cui all'art. 590 c.p., la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 25-septies del Decreto prevede una pena pecuniaria non superiore alle 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

In ogni caso, la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta sussistente solo in presenza di un "interesse" o di un "vantaggio" dell'ente, come detto, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001. Peraltro, secondo uno sviluppo interpretativo, relativamente a tali fattispecie di reato di natura colposa, "l'interesse" o "il vantaggio" potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari⁴.

⁴ Sul punto si cita la sentenza: 14 giugno 2016 (ud. 20 aprile 2016) n. 24697 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione IV penale - lesioni personali e omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - agli effetti dell'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 l'interesse e/o il vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale - nei reati colposi d'evento il finalismo della condotta previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

Questa categoria di reati, come sopra anticipato, risulta particolarmente a rischio di commissione in MRC Elet.Ca. Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nella tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*) allegata al presente Modello.

1.6.2 Reati contro con la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001)

Di seguito vengono descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel [D.lgs. 231/2001](#) dall'art. 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme.

Questa categoria di reati è oggetto di analisi per quelle aree di attività, come a titolo esemplificativo accertamenti, verifiche e/o ispezioni da parte di autorità pubbliche per le quali il personale dipendente o afferente alla [Società](#) può venire in contatto con la [P.A.](#)

Nella sezione seguente saranno indicati processi sensibili e le procedure idonee a mitigare il rischio di commissione di tale categoria di [Reati](#).

L'artt. 25 [D.lgs. 231/2001](#) individua un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la [Società](#) intrattiene con la [Pubblica Amministrazione](#).

È opportuno, anzitutto, che il [Modello](#) li indichi e li descriva a tutti i suoi destinatari.

Prima di passare all'analisi delle singole fattispecie di reato occorre chiarire cosa si intende per "[Pubblico Ufficiale](#)" e "[Incaricato di Pubblico servizio](#)".

Gran parte delle fattispecie elencate nell'art. 25 [D.lgs. 231/2001](#) sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "[Pubblico Ufficiale](#)" e "[Incaricato di Pubblico servizio](#)".

Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa formando o correndo a formare la volontà sovrana dello [Stato](#) o di un altro [Ente pubblico](#) presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

Incaricato di Pubblico servizio

Deve invece considerarsi [Incaricato di Pubblico servizio](#) (art. 358 c.p.) chi, a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Per [Pubblico servizio](#) deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della [Pubblica Funzione](#), ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e prestazione di opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di [Pubblico Ufficiale](#) o di [Incaricato di Pubblico servizio](#), occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di [Pubblico Ufficiale](#) o di [Incaricato di Pubblico servizio](#) può

attribuirsi non solo ad esponenti di [enti pubblici](#) in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

Di seguito vengono esposte le fattispecie di reato richiamate dal [D.lgs 231/2001](#).

a) Art. 317 c.p. Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un [Pubblico Ufficiale](#) o [l'Incaricato di Pubblico servizio](#), abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Detta ipotesi di reato comporta da parte dell'agente un comportamento di costrizione nei confronti del privato che quindi è la vittima del reato in esame.

Inizialmente detta fattispecie di reato era riferibile soltanto alla figura del [Pubblico Ufficiale](#). Oggi a seguito dell'introduzione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 il reato di concussione può essere commesso anche dall'[Incaricato di Pubblico servizio](#).

b) Artt. 318, 319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio, 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un Pubblico servizio

Queste fattispecie di reato si configurano nel caso in cui un [Pubblico Ufficiale](#), nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del [Pubblico Ufficiale](#) potrà estrinsecarsi o in un atto, comunque, dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: il [Pubblico Ufficiale](#) che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione per costrizione il privato subisce la condotta del [Pubblico Ufficiale](#) o dell'[Incaricato del Pubblico servizio](#).

Il [D.lgs 231/2001](#), all'art. 25, prevede che ai fini di una responsabilità dell'ente rilevi anche la corruzione nei modi previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'[Incaricato di Pubblico servizio](#).

c) 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Detta norma si riferisce alle condotte di cui agli articoli precedenti (artt. 318 e 319 c.p.) qualora il comportamento illecito è commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

d) 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il [Pubblico Ufficiale](#) o [l'Incaricato di Pubblico servizio](#) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti, chi dà o promette denaro o utilità, è punito in concorso con il [Pubblico Ufficiale](#) o [l'Incaricato di](#)

Pubblico servizio.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012 al titolo secondo del libro secondo del codice penale, con riferimento ai reati di concussione e corruzione ed, in particolare, al rapporto tra i reati di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p., le ipotesi di responsabilità della società o degli enti, anche non dotati di personalità giuridica, per illecito amministrativo derivante da reato, appaiono amplificate con specifico riferimento all'ipotesi di reato di concussione per induzione di cui all'art. 319 quater c.p..

Mentre nella previsione di cui all'art. 317 c.p. (concussione per costrizione), il privato è vittima della concussione, lo "spacchettamento" della fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. determina l'introduzione di una seconda figura di concussione o, secondo altra e diversa tesi, una nuova fattispecie di corruzione attenuata dall'induzione nella quale il privato concorre con il [Pubblico Ufficiale](#) o con l'[Incaricato di Pubblico servizio](#) nella realizzazione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Dunque, l'ente non è più vittima del reato ma concorrente con il [Pubblico Ufficiale](#) nella commissione dello stesso.

Le caratteristiche costitutive che diversificano dalla concussione per costrizione la nuova figura di concussione appaiono essere:

A) una pressione psicologica più blanda rispetto all'ipotesi costrittiva lasciando, dunque, il privato libero di autodeterminarsi nella condotta da tenere;

B) mancata resistenza da parte dell'autore del reato presupposto finalizzata all'ottenimento di un vantaggio ingiusto - nel caso che ci interessa un vantaggio ingiusto per l'ente - (ad esempio l'eliminazione di una sanzione fiscale da applicarsi legittimamente).

L'odierna normativa di cui all'art. 319 quater c.p., che profila il privato quale concorrente nel reato di concussione per induzione, rispetto alle previsioni normative anteriori alla legge 190/2012 in cui il privato e, dunque, l'ente potevano solamente essere vittime del reato di concussione, è più sfavorevole e, perciò, non può operare in via retroattiva ex art. 25 comma II cost. e 2 c.p..

e) Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il [Pubblico Ufficiale](#) o l'[Incaricato di Pubblico servizio](#) rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell'ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica.

f) Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'art. 322 bis c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di [Pubblici Ufficiali](#) o [Incaricati di Pubblico servizio](#) di stati stranieri.

Le considerazioni svolte in precedenza, e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero far scattare la responsabilità di [Elet.Ca](#), valgono in modo identico per i casi in cui il [Soggetto Pubblico](#) non appartenga alla [Pubblica Amministrazione](#) italiana, bensì a quella comunitaria o di uno stato estero.

1.6.3 Reati commessi attraverso erogazioni pubbliche (art. 24 D.lgs. 231/2001)

I reati commessi contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione sono annoverati all'interno dell'art. 24 del D.lgs. 231/01. L'unico reato presente in tale categoria e risultato rilevante in relazione alle attività svolte da Elet.Ca all'esito dell'analisi del rischio è quello previsto e punito dall'art. 356 c.p., Frode in pubbliche forniture, di seguito riportato.

Art. 356 c.p., Frode nelle pubbliche forniture

Tale ipotesi di reato può dirsi consumata allorquando un soggetto esercente attività imprenditoriale, nel contesto di un rapporto contrattuale che prevede a suo carico l'obbligo di erogare prestazioni di fornitura (di beni o servizi), o altri obblighi contrattuali, in favore dello Stato o di altro ente pubblico, si renda responsabile di condotte fraudolente.

1.6.4 Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

Come visto tra [Elet.Ca](#) e [Holding](#) è stato stipulato il [Contratto di Corporate Services](#) che ricomprensive i [Servizi](#) meglio specificati nel contratto, tra cui quelli di amministrazione, finanza, fiscale e controllo di gestione.

Seppur quindi detti [Servizi](#) vengano svolti direttamente da [Holding](#), con proprio personale dipendente, il rischio di eventuale commissione dei reati societari viene gestito dalla [Società](#) alla pari di altri rischi risultati sensibili a seguito di [Risk Analysis](#).

Le attività amministrativa e contabile possono concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.

Infatti, l'articolo 25 *ter*, comma 1, [D.lgs. 231/2001](#), inserito dall'articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: "...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano..." le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#), poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere "commessi nell'interesse della società";
- altre fattispecie sono "caricate" di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, elencando quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla

base, in particolare, dell'interesse protetto dalle norme:

1. *Le falsità*⁵

- artt. 2621, 2621 bis c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 2622 comma 1 e 3 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
- art. 173 bis T.U.F. - sostituito l'abrogato art. 2623 c.c. (Falso in prospetto);
- art. 27 D.lgs. 39/2010 (*ex* art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

1. *La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio*

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante;
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori;
- art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

1. *Altri illeciti*

- art. 27 D.lgs. 39/2010 (*ex* art. 2625 c.c. Impedito controllo);
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione;
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Alcune brevi note devono essere spese per il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che ha riformulato il reato di corruzione tra privati *ex* art. 2635 c.c.

Detto Decreto inoltre ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione *ex* art. 2635 bis c.c.: *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.* Detta norma, la cui condotta

⁵ Si da conto delle incertezze circa l'applicabilità del reato c.d. di "falso in prospetto". La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di "falso in prospetto" all'interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 bis). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.

oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata". Il D.lgs. n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie (art. 2635 *ter* c.p.) che di seguito si riporta: La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma. Il D. lgs 38/2017 ha comportato una modifica dell'art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-bis) del [D.lgs. 231/2001](#) in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 *bis* c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria va da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) nei casi di istigazione alla corruzione *ex* art. 2635 *bis* c.c. la sanzione va da duecento a quattrocento quote. In tali ipotesi di reato sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del [Decreto](#).

I reati di cui trattasi, per la cui analitica descrizione si rinvia all'[Elenco Reati](#) documento allegato e parte integrante del presente [Modello](#), sono connotati da un indice di rischio basso o residuo in [Elet.Ca](#). Si precisa che l'indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella tabella di analisi dei rischi allegata al presente [Modello](#).

Assumono rilievo, in particolare:

- **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**
- **Art 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità**
- **Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate**

Questi reati, di unitario disvalore penale, si perfezionano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all'ente *ex* [D.lgs. 231/2001](#), si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si noti che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: l'Amministratore iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

- Art. 27 D.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, così come l'abrogato art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell'effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell'articolo 25 *ter* [D.lgs. 231/2001](#) (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all'ente, deve escludersi o confinarsi all'ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell'articolo 110 c.p.), da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell'articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

Si precisa che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità decorre dal momento in cui il capitale viene intaccato;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Sebbene sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della stessa Società atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci, conservano rilevanza le condotte delittuose sanzionate dalla presente fattispecie di reato in forza dell'estensione ai gruppi societari dell'applicabilità delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che il reato è estinto se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

La fattispecie in esame assume rilievo per la società solo per la parte riguardante l'astratta ipotesi di acquisto di quote della controllante.

Anche tale ipotesi di reato può essere commessa solamente da soggetti dotati della qualifica soggettiva di amministratore di società.

- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Articolo non applicabile a [Elet.Ca](#) non rientrando la [Società](#) nei casi previsti dalla norma, ossia non essendo una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.lgs. n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di

azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

È opportuno ricordare che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato presuppone che l'ente si trovi in fase di liquidazione. Allo stato, dunque, essendo [Elet.Ca](#) in ipotesi di continuità aziendale, questa fattispecie non risulta applicabile.

In sintesi, dunque, si tratta di un reato proprio dei liquidatori che pertanto non ha rilevanza nell'ambito del presente [Modello](#).

- Art. 29 D.lgs. 39/2010 Impedito controllo, già art. 2625 c.c. Impedito controllo - Questa ipotesi di reato, qui richiamata in via prudenziale come sopra ricordato, che sanziona le condotte di impedito controllo nei confronti di soci, organi sociali e società di revisione, configurano un c.d. "*reato proprio*", che può cioè essere commesso solamente da soggetti dotati di una determinata qualifica soggettiva indicata dalla norma incriminatrice. In questo caso si tratta della qualifica di amministratore della società (ai sensi dell'art. 2380 *bis* c.c.).

Specificamente consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri artifici idonei, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Esempio: uno degli amministratori di [Elet.Ca](#) tiene una condotta non corretta e non trasparente in relazione ad una richiesta specifica da parte dei soci della [Società](#), in ordine al rispetto da parte della medesima di una determinata normativa.

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Detta fattispecie di reato è stata oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Nell'originaria formulazione il reato si realizzava qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i

liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento alla [Società](#). Inoltre, proseguiva la norma, la pena consiste nella reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma del citato articolo.

Oggi il reato in parola ha subito diverse rilevanti modifiche in quanto in primo luogo la ricezione di denaro o altra utilità può essere richiesta dai soggetti richiamati dalla fattispecie incriminatrice di società o enti privati anche per interposta persona.

E così:

a) il primo comma è stato sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;

b) il terzo comma è stato sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»;

Infine il sesto comma della norma in esame è stato così modificato:

c) le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».

Sul versante delle condotte, nel primo comma dell'art. 2635, fa il suo ingresso – accanto alla ricezione e all'accettazione della promessa, la sollecitazione; cui fa da pendant, nel terzo comma, l'offerta.

Esempio: il responsabile commerciale della [Società](#) consegna denaro al responsabile dell'ufficio acquisti della società cliente per propiziare la conclusione di nuovi contratti di fornitura.

- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione

Per il testo della norma in esame si rinvia all'[Elenco Reati](#), parte integrante del presente [Modello](#). Anche questa norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017.

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di “sollecitazione non accolta” e di “offerta non accettata”.

- Art. 2635 ter c.c. Pene accessorie

Il D.lgs. n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie che di seguito si riporta:

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Il D.lgs. 38/2017, oltre alle novelle sopra riportate, ha comportato una modifica dell'art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis) del D.lgs. 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) e nei casi di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. la sanzione da duecento a quattrocento quote. Sono in tali ipotesi di reato anche previste sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del [Decreto](#).

- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La disposizione, in altre parole, punisce chi determini, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Per quel che riguarda la forma della condotta, sono considerati "atti simulati o fraudolenti", inidonei a configurare il delitto in esame, ad esempio, l'impiego di azioni o quote non collocate oppure l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome.

Per la configurabilità del reato è necessario, inoltre, che tale condotta abbia determinato in concreto "la maggioranza in assemblea".

Esempio: l'[Amministratore](#) predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su una specifica questione. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, pertanto, la volontà dell'assemblea in sede di delibera.

- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi societari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, la stessa sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;

- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Dall'analisi dei rischi è emerso un rischio esclusivamente teorico di commissione del reato di cui sopra, ciò in considerazione della natura dell'attività svolta da [Elet.Ca](#) nonché del fatto che la medesima opera scarsamente con strumenti finanziari.

- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la medesima situazione. La figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap).

Poiché [Elet.Ca](#) non è sottoposta per legge alla vigilanza di tali [Autorità](#) o tenuta ad obblighi nei loro confronti, non è configurabile, neppure solo astrattamente, il reato in esame in capo ad essa.

1.6.5 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/2001 e L. 199/2016)

Con Legge n. 199/2016 è stato riformulato il reato previsto punito dall'art 603 *bis* c.p. La legge mira a contrastare il fenomeno del cd. caporalato. ("Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo").

Il delitto di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603-*bis* c.p.), prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Atteso che l'art. 603 *bis* c.p. riferisce che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni (si sono indicate quelle più rilevanti):

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di

lavoro;

- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;

in astratto tale reato potrebbe essere commesso anche da [Elet.Ca](#) e, pertanto, si è ritenuto opportuno indicarla nel [Modello organizzativo](#), nonché prevedere delle misure di controllo.

1.6.6 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* D.lgs. 231/2001)

Dall'analisi dei rischi è emerso che in relazione ai reati di ricettazione e di riciclaggio la [Società](#) presenta un rischio sensibile, valutato basso. Mentre le altre fattispecie incriminatrici presentano un rischio di commissione residuo.

Tuttavia per facilità espositiva di seguito vengono trattati unitariamente tutti i reati ricompresi nell'art. 25 *octies* del [Decreto](#).

Generalmente, il delitto di riciclaggio consiste nell'introduzione nel sistema legale finanziario di attività ottenute in modo illegale con lo scopo di occultare o alterare la loro autentica origine. L'origine dei fondi ottenuti illegalmente è oscurata tramite una successione di trasferimenti e transazioni perché quegli stessi fondi possano eventualmente ricomparire come entrate legittime. Il *terrorist financing* è il supporto finanziario, in qualsiasi forma, del terrorismo o di coloro che lo incoraggiano, lo programmano o lo praticano. La peculiarità comune tra *money laundering* e *terrorist financing* è l'occultamento.

Analogamente sul piano dell'esigenza punitiva di condotte d'occultamento, il codice penale italiano prevede all'art. 648 la Ricettazione, ossia che, *"fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)".* Il D.lgs. 195 del 8 novembre 2021 è intervenuto aggiungendo ulteriori commi all'art. 648 c.p., ove viene specificato che *"La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"* (comma II); *"La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale"* (comma III) e *"Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione"* (nuovo comma IV). La modifica ha infatti allargato l'ambito di applicabilità della ricettazione anche ai reati base di natura contravvenzionale, così ampliando lo spettro applicativo della fattispecie. L'art. 648 bis, rubricato "Riciclaggio", dispone che *"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro"*. Il D.lgs. 195 del 2021 è intervenuto anche sulla disciplina del riciclaggio, allargando il novero dei reati presupposto anche alle fattispecie colpose nonché a quelle

contravvenzionali, ancorché in tale ultimo caso, la pena comminata al soggetto attivo del reato sia minore *“reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500”*. Infine, all'art. 648 *ter*, il reato di *“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”*, punisce *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro”*.

Il D.lgs. 231/2007, all'art. 2, comma quarto, propone una specifica definizione del concetto di riciclaggio: *“[...] s'intende per riciclaggio:*

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.”*.

Inoltre, il comma quinto specifica che: *“Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive”*.

Da ultimo, vi è altresì da sottolineare l'introduzione della figura delittuosa dell'autoriciclaggio (*ex art. 648 ter*, comma I, c.p.), con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

Soggetto attivo del reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. Dapprima, tale fattispecie era applicabile esclusivamente al soggetto autore di un reato-base “non colposo”, ma l'intervento operato tramite il D.lgs. 195 del 2021 ha esteso l'applicabilità della norma anche agli autori di illeciti presupposto di natura colposa.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento “naturale” da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quinto comma dell'art. 648 *ter* -1 c.p., che *“fuori dei casi di cui ai commi*

precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

La riforma operata tramite il D.lgs. 195/2021 ha altresì inserito un nuovo comma secondo, che dice: *“La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”*. Ha inoltre modificato il comma terzo, che ora prevede: *“La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”*.

1.6.7 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001)

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato il novero dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel [D.Lgs. 231/2001](#) l'art. 25-duodecies. Tale norma, in vigore dal 9 agosto 2012 e rubricata *“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* sancisce espressamente che in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al *“Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”*, che al comma 12 statuisce: *“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”*.

La responsabilità dell'ente, tuttavia, è configurabile solo qualora sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 22 comma 12-bis del D.lgs. n.286/98 e cioè se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro) in numero superiore a tre, o minori in età non lavorativa, ovvero esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Da ultimo è entrata in vigore la legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha apportato importanti modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159/2011).

La legge ha pure introdotto sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente collettivo in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Precisamente sono stati aggiunti tre commi all'art 25-duodecies [D.lgs. 231/2001](#) (la cui rubrica non viene modificata e continua a riferirsi soltanto all'impiego di stranieri il cui soggiorno sia irregolare):

- comma 1-bis: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 400 e 1000 quote in relazione ai delitti di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art 12 del D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione).

Trattasi di fattispecie che punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U., promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- comma 1-ter: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 100 e 200 quote in relazione al delitto di cui al comma 5 dell'art 12 del T.U. Immigrazione.

Trattasi di reato che punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

- comma 1-quater: sanzioni interdittive ex art 9 comma 2 a carico dell'ente per una durata non inferiore ad un anno in caso di condanna per i (soli) delitti indicati nei commi precedenti.

Va tuttavia segnalato che la responsabilità dell'ente in relazione agli stessi delitti – se caratterizzati dalla transnazionalità – è già prevista dalla legge 146 del 2006, art. 10 (commi 7 e 8), i quali non risultano abrogati dalla legge in commento.

In altri termini, non è stata seguita la strada percorsa qualche anno fa per i delitti di riciclaggio, prima rilevanti solo se transnazionali e poi inseriti *tout court* nel d.lgs. 231, all'art 25-octies, ma con contestuale abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art 10 della legge 146.

Quindi ad oggi sussistono due disposizioni che prevedono la responsabilità dell'ente per traffico di migranti: l'art 25-duodecies e l'art 10, commi 7 e 8 della legge 146.

1.6.8 Focus sui Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001)

Premessa

Questa categoria di [Reati](#), pur non presentando all'esito della [Risk Analysis](#) effettuata degli indici di rischio particolarmente alti, è qui considerata in via prudenziale come fosse particolarmente a rischio in considerazione dell'attività svolta dalla [Società](#), di sicuro impatto ambientale e del numero degli stabilimenti riconducibili a [Elet.Ca](#).

Per tale ragione la categoria dei [Reati](#) ambientali è stata inserita nel paragrafo dei "[Reati Rilevanti](#)".

Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, dando attuazione alla direttiva 2008/99 CE, ha introdotto nel [D.lgs. 231/2001](#) l'art. 25-undecies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati ambientali.

L'Unione Europea, di seguito anche solo "U.E.", quindi ha posto attenzione agli illeciti in ambito ambientale i cui effetti, come noto, si possono propagare oltre i limiti territoriali di ciascun Stato membro.

Lo Stato italiano pertanto in osservanza di quanto statuito a livello comunitario ha quindi previsto nell'ambito della responsabilità penale dell'ente ex [D.lgs. 231/2001](#) anche i c.d. reati ambientali, già previsti dal [Codice dell'Ambiente](#), alcuni concepiti come reati di danno e di pericolo concreto altri come reati che vanno a punire condotte che di per sé

sono astrattamente idonee a creare un pericolo o un danno all'ambiente.

La legislazione italiana si è quindi di fatto spinta oltre il dettame normativo previsto a livello europeo, comprendendo appunto quelle condotte solo per natura idonee, in astratto, ad arrecare pregiudizio all'ambiente. Sono stati, altresì, previsti anche reati più propriamente formali consistenti nell'assenza di licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento di determinate attività.

Questo articolo è entrato in vigore il 16 agosto 2011 e quanto previsto, in applicazione dei principi di legalità e di irretroattività di cui all'art. 2 del [D.lgs. 231/2001](#), vale per i reati ambientali inseriti nell'art. 25-undecies qualora commessi a partire da tale data, ovvero, se trattasi di reati ambientali a carattere permanente, ove la permanenza sia iniziata prima del 16 agosto 2011, ma si sia protratta successivamente (es. omessa bonifica di siti contaminati).

Gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia.

Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti.

I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verificano reati ambientali, devono contemplare misure idonee ad evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

È da segnalare inoltre che il Decreto Legge n. 136/2013 ha introdotto nel Codice dell'Ambiente il delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso ai titolari dell'impresa o responsabili dell'attività sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del decreto 231, mentre non è prevista una sanzione per l'ente.

Con Legge n. 68/2015 sono stati introdotti nel codice penale i reati ambientali c.d. ecoreati che sono stati altresì richiamati dal [D.Lgs. 231/2001](#).

Per quanto riguarda l'elenco dei comportamenti che, ai sensi dell'art. 25-undecies ([Reati ambientali](#)), possono determinare una responsabilità dell'ente si rinvia al documento "[Elenco Reati](#)" allegato al presente [Modello](#).

1.6.9 Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231 / 2001)

Con la conversione del decreto fiscale avvenuta con la Legge 157/2019 è stato introdotto l'art. 25 *quinquiesdecies* nel D.lgs. n. 231 del 2001 così includendo nell'elenco dei reati rilevanti alcuni reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000 (2, 3, 8, 10 e 11 D.lgs. n. 74/2000). L'elenco dei reati tributari rilevanti ai sensi della responsabilità degli enti è stato successivamente ampliato, e ciò per effetto dell'attuazione della Direttiva UE 2017/1371, attraverso il D.lgs. n. 75/2020.

Rientrano pertanto, ad oggi, tra tali fattispecie:

- art. 2 comma 1 per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti riferiti ad operazioni inesistenti per un importo superiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 2 comma 2-bis per la medesima condotta di cui al comma 1 per la quale siano indicati nella dichiarazione importi passivi fittizi per un importo inferiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 3 riferito per la dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate

oggettivamente o soggettivamente ovvero con l'ausilio di documenti falsi o di altri strumenti fraudolenti che possano ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;

- art. 4 per la dichiarazione infedele;
- art. 5 per l'omessa dichiarazione;
- art. 8 per l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 10-*quater* per l'indebita compensazione;
- art. 11 per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, MRC Elet.Ca ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, oltre ad una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

(i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comma 1 e comma 2-bis)

"E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi".

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica nelle relative dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'inesistenza delle operazioni può essere totale o parziale e può essere di tipo oggettivo o soggettivo. Sono inesistenti, quindi, non solo le operazioni del tutto mai poste in essere, ma anche quelle diverse in qualità e quantità e quelle poste in essere in favore di un soggetto diverso da quello che le sta utilizzando per fini dichiarativi.

Il reato si consuma con la presentazione delle dichiarazioni fiscali che contiene elementi passivi inesistenti sulla base delle false fatture.

(ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero

qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Questa ipotesi di reato sussiste quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati nelle relative dichiarazioni attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi, crediti e ritenute fittizie. Il reato deve essere commesso compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali non costituiscono mezzi fraudolenti. Inoltre, fra i mezzi fraudolenti sono espressamente escluse le fatture false di cui all'art. 2.

Perché sussista il reato, quindi, è necessaria una condotta connotata dall'uso di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile e l'idoneità deve essere valutata in concreto.

(iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Questo reato è l'altra faccia della medaglia del reato previsto dall'art. 2 e punisce chi emette le fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il soggetto che emette la fattura per un'operazione totalmente, parzialmente, oggettivamente o soggettivamente inesistente, non è punito a titolo di concorso con chi utilizza la fattura stessa nelle proprie dichiarazioni, ma è perseguito autonomamente.

Inoltre, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente che la fattura falsa sia emessa, essendo irrilevante l'effettivo uso da parte del ricevente nelle proprie dichiarazioni fiscali.

La nozione di "altri documenti" va intesa come riferita a tutti i documenti a cui le norme tributarie attribuiscono valore probatorio di fatture, destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale.

(iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Il reato punisce la distruzione dolosa della totalità o anche solo di parte delle scritture contabili della società, finalizzata a conseguire l'evasione di imposta dirette o sul valore aggiunto, ovvero a consentire a terzi l'evasione. L'oggetto materiale della condotta può consistere nelle scritture contabili o in altri documenti la cui conservazione sia prevista come obbligatoria dalla legge. La condotta deve rivelarsi idonea a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari dell'impresa. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di quattrocento quote.

(v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

La norma sanziona la condotta di chi compia atti dispositivi fraudolenti e di alienazione simulata di beni propri o altrui, al fine di ostacolare la riscossione erariale. È altresì sanzionata la condotta di chi esponga documentazione falsa al fine di ottenere un trattamento vantaggioso in sede di transazione fiscale. Ambedue le condotte prevedono sanzioni più gravose allorché vengano superate determinate soglie valoriali.

Sezione II - ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001

2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti di [Elet.Ca](#) e dai [Destinatari](#) del presente [Modello](#). Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi

dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di tutti i [Reati](#).

A tale fine tutti i [Destinatari](#) del presente [Modello](#) adottano regole di condotta conformi a quanto prescritto dal [Codice etico](#) e dal [Modello](#), onde prevenire il verificarsi dei [Reati](#) da cui può conseguire una responsabilità penale-amministrativa della [Società](#).

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

a) indicare i **principi procedurali** che tutti i [Destinatari](#) del presente [Modello](#) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del [Modello](#);

b) fornire all'[Organismo di Vigilanza](#) ed ai [Responsabili](#) delle funzioni aziendali, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nella [Società](#), sono definite nei protocolli operativi e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del [Modello](#).

Con riferimento alle aree di attività sensibili al rischio di [Reati](#), la [Società](#) ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal [Codice Etico](#)), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della [Società](#) e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai [Reati](#) da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- divieto di intraprendere alcuna operazione significativa senza preventiva autorizzazione;
- regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
 - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei [Reati](#);
 - siano documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
 - esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
 - sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale della [Società](#) svolge la propria attività;
 - sia garantita, quale interesse primario di [Elet.Ca](#), l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla [Società](#);

- sia garantito il rispetto del [Codice dell'Ambiente](#) e delle altre normative, comprese le prescrizioni autorizzative destinate ai singoli stabilimenti .

I principi e le procedure sopra descritte sono coerenti con le indicazioni fornite dalle [Linee Guida](#) emanate da [Confindustria](#) e sono ritenuti dalla [Società](#) ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal [Decreto](#). Per tale motivo, la [Società](#) ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle risultate, a seguito di [Risk Analysis](#), maggiormente sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatte le procedure interne, in modo tale da costituire presidi idonei ad evitare la commissione di reati.

Quanto ai [Reati](#) per i quali è emersa una possibilità **residua** o **meramente teorica**⁶ di commissione i presidi giudicati idonei dal [CdA](#) di [Elet.Ca](#) sono le prescrizioni del [Codice Etico](#), che costituiscono per tutti i [Destinatari](#) del [Modello](#) lo *standard* di comportamento richiesto dalla [Società](#) nella conduzione di ogni propria attività.

Anche a tali categorie si applicano, in caso di adozione ed implementazione di procedure interne le regole del presente paragrafo.

Per le altre categorie di [Reati](#)⁷ vengono elencati di seguito gli ulteriori protocolli idonei ad impedire la commissione dei [Reati](#).

2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Questa categoria di reati è risultata particolarmente sensibile per l'attività svolta da [Elet.Ca](#).

Pertanto, è necessario apprestare ogni **sforzo** che risulti **idoneo** ad **eliminare** o, ove ciò risulti impossibile, a **ridurre** il più possibile il **rischio di infortunio** o di **malattia** di ogni persona che operi nei luoghi in cui si svolgono le attività della [Società](#).

Premesso che [Elet.Ca](#) si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, si aggiorna in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, nel prosieguo, il [Modello](#) intende armonizzare ed integrare le misure idonee allo svolgimento sicuro di tutte le attività della [Società](#).

I delitti di cui alla presente parte speciale, a differenza degli altri originariamente previsti dal [decreto legislativo n. 231/2001](#) non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, la società non vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza, imprudenza, imperizia o

⁶ Il riferimento è ai reati indicati nell'ultima parte del paragrafo 1.5.

⁷ Ossia quelle categorie di reati richiamate dal Decreto che sono risultate nella tabella complessiva di *Risk Analysis* della Società con un indice di commissione dal basso in su.

inosservanza di norme e/o regolamenti), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente [Parte Speciale](#) deve quindi prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente [Parte Speciale](#) persegue, quindi, differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza di seguito elencate:

- 1) definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) dettare principi di condotta generali, per tutti i [Destinatari](#) del [Modello](#), per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;
- 3) favorire tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
- 4) favorire le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative;
- 5) verificare ed eventualmente integrare le procedure interne già implementate ed idonee alla prevenzione dei [Reati](#) in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del [Decreto](#). Tutte le attività già svolte in materia di gestione della sicurezza dall'organizzazione aziendale sono state armonizzate ed allineate con quanto previsto dal [D.lgs. n. 231/2001](#);
- 6) coordinare il flusso informativo tra vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del [Decreto](#), nonché dalle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I soggetti in questione sono il [R.S.P.P.](#), che effettuerà un controllo tecnico-operativo di primo grado, i [Datori di Lavoro](#) da ultimo nominati che oggi sono anche amministratori a seguito di ampliamento del [Consiglio di Amministrazione](#) della [Società](#) e l'[Organismo di Vigilanza](#), quest'ultimo incaricato del controllo di secondo livello sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del [D.lgs. n. 231/2001](#).

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente parte speciale, la [Società](#) adempie agli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il [Modello](#) comprende, inoltre l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle

carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito della [Società](#), nell'adottare la presente parte speciale, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, mantenendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico. In altri termini, con l'adozione della presente [Parte Speciale](#) la [Società](#) tiene conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa vigente, con una costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

Aree di attività di rischio

Sulla scorta di quanto previsto dalle [Linee Guida di Confindustria](#), si deve precisare che l'adozione e l'efficace attuazione del [Modello](#) non possono prescindere da una preliminare attività di [Risk Assessment](#) finalizzata ad individuare i rischi di commissione dei [Reati](#) ed a valutare il sistema già esistente di controllo interno e la relativa capacità di mitigazione dei rischi identificati.

Le [Linee Guida](#) evidenziano che non può essere escluso aprioristicamente alcun ambito di attività in quanto i reati in esame possono in linea teorica riguardare tutte le componenti aziendali.

Quanto all'area della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il [Modello](#) organizzativo fa riferimento al sistema ed alle procedure interne all'ente volte a disciplinare l'analisi dei rischi, le misure di protezione e l'informazione e formazione dei lavoratori.

Per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi specifici potenziali, sulla base delle già citate [Linee Guida di Confindustria](#), **l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi** effettuata dall'azienda nel proprio stabilimento di Signa (FI), in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del [Testo Unico Sicurezza](#).

Al fine di predisporre le Procedure per la categoria dei reati in esame, la [Società](#) ha pertanto preso in considerazione il [Documento di Valutazione dei rischi](#) adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008 e nel prosieguo definito solo "[DVR](#)".

Ivi è stata dedicata particolare attenzione ai gruppi di lavoratori presenti in azienda che, indipendentemente dalle mansioni svolte, si possono ritenere potenzialmente esposti a rischi particolari, quali:

- lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
- lavori temporanei/somministrati;
- collaboratori a progetto;
- lavoratori stagisti o tirocinanti;
- lavoratori stranieri;
- lavoratori portatori di *handicap*;
- lavoratori invalidi civili.

Struttura organizzativa ed obiettivi di Elet.Ca in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

La [Società](#) ha adempiuto a quanto previsto dalla legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro oggi disciplinata dal D.Lgs. 81/2008. La [Società](#) ha, anzitutto, approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della [direzione aziendale](#), dei [preposti](#) e dei [lavoratori](#) con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

La produzione di [Elet.Ca](#) può essere suddivisa in due settori, quello della produzione di dispositivi meccanico-elettronici ad uso militare e quello della produzione di protezioni antiproiettile per la persona e per i mezzi di locomozione, sempre ad usi militari.

Lo stabilimento della [Società](#) in Signa (FI) è interamente destinato alla trasformazione in via esclusiva dell'una o dell'altra tipologia di prodotti.

Al consigliere nominato [Amministratore Delegato](#) sono stati attribuiti i poteri decisionali e autonomia di spesa relativi all'organizzazione, alla gestione ed al controllo della sede operativa di Signa.

Il consigliere nominato [Amministratore Delegato](#) è stato nominato [Datore di Lavoro](#) ai fini sicurezza (ed ambiente).

Sono stati anche nominati un procuratore *ex art. 16* D.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza, nella persona del [Direttore Generale](#), oltre al [R.S.P.P.](#) ed al [Medico Competente](#).

Il [Datore di Lavoro](#) ha provveduto a creare uno *staff* tecnico interno, qualificato professionalmente, di supporto alle proprie attività.

La [Società](#) ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti la tutela della propria forza lavoro e, in tal senso, descriva una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

Pertanto la [Società](#) intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

- a) la **diminuzione** nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- b) l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle **misure di prevenzione** e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili;
- c) il **mantenimento** nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.
- d) la gestione della salute e sicurezza come gli altri aspetti cruciali dell'attività;
- e) il raggiungimento dell'obiettivo di "nessun danno alle persone";
- f) la promozione di una cultura nella quale tutti i collaboratori e dipendenti partecipino a questo impegno.

A tale fine la [Società](#) garantisce a tutti i propri dipendenti appositi [DPI](#). E' presente la regola secondo cui qualora essi si deteriorino è fatto obbligo a ciascuno dei destinatari di restituirli al fine di ottenerne di nuovi.

L'eventuale deterioramento dei [DPI](#) deve essere comunicato al responsabile di reparto, il quale, successivamente provvede alla loro sostituzione.

I soggetti coinvolti

Il perseguimento di tali obiettivi è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 L. 123/2007.

Le attività minime da svolgersi sono quelle di seguito indicate:

a) Nomina delle figure previste dalla legge per l'organizzazione interna:

- Nomina del [R.S.P.P.](#), individuato nella figura di un soggetto in possesso di idonei requisiti. Tale nomina è formalizzata con lettera del [Datore di Lavoro](#) ex art. 2 D.lgs. 81/2008 della [Società](#).
- Nomina del [Medico Competente](#), per l'attivazione della sorveglianza sanitaria.
- Individuazione e nomina degli [addetti al Primo Soccorso](#), alla [Prevenzione Incendi](#) e [Gestione delle Emergenze](#). Gli addetti sono stati individuati e nominati in numero idoneo e previa consultazione del [RLS](#). Le persone incaricate frequentano gli specifici corsi di formazione e periodicamente frequentano i corsi di aggiornamento. La formalizzazione della nomina viene effettuata con lettera controfirmata dall'interessato e dal [RLS](#).
- Elezione del [R.L.S.](#) I dipendenti provvedono ad eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il [RLS](#), una volta eletto, frequenta il corso di formazione previsto dalla legge.

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro, nella Società sono:

- [Datore di lavoro](#), per i compiti da questo non delegabili;
- [Delegato \(Procuratore\)](#) del datore di lavoro per la sede operativa di Signa (FI) in riferimento ai compiti da questo delegati e pubblicati in Camera di Commercio;
- [Responsabile del servizio prevenzione e protezione](#);
- [Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza](#);
- [Medico competente](#);
- [Membri delle squadre di primo soccorso e antincendio](#);

La Società si avvale della consulenza di altra società del [Gruppo](#), [MADE s.r.l.](#), di seguito [MADE](#), la quale coadiuva [Elet.Ca](#) nell'adozione delle normative tecniche di riferimento e presta costantemente consulenza per tutti gli adempimenti previsti per legge in tema di

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Di seguito si riportano le definizioni dei soggetti che, come detto, hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

Il **Datore di lavoro**, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/08 come il *"soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il [Datore di lavoro](#) ha provveduto:

- ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del [Documento di Valutazione dei Rischi](#) redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il [Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione](#).

Il [Datore di Lavoro](#), come sopra identificato come tali da apposita delibera del [Consiglio di Amministrazione](#), nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali oggi poste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, ha provveduto – in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale e continuativo della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro – a conferire idonea delega ad un Procuratore delegato per l'assolvimento dei compiti connessi alla gestione della sicurezza dei lavoratori. Il [Procuratore delegato](#) possiede ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite e può esercitare, in virtù della delega, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle mansioni delegate, oltre ad un ampio ed autonomo potere di spesa.

Il [Datore di Lavoro](#) esercita la vigilanza sul corretto espletamento da parte del [Procuratore](#) delle funzioni trasferite.

Tale controllo avviene anche attraverso il presente [Modello](#), a cura dell'[OdV](#) che garantisce la costante attuazione ed il mantenimento nel tempo delle verifiche delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

In riferimento alle attività indicate dal Testo Unico per la Sicurezza, i [Preposti](#)⁸, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono porsi quali espressione del sistema di gestione più prossima ai lavoratori ed alla fonte di rischio, adempiendo a tutto quanto previsto dalla legge.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato formato nel rispetto

⁸ Ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale). I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nel valutare i fattori di rischio, nell'individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, nella raccolta e nell'aggiornamento dei requisiti legali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il **Medico competente**, ai sensi dell'art. 38, D.lgs. 81/2008, è stato designato con apposita lettera a firma del [Datore di Lavoro](#) della [Società](#) e svolge tutte le attività richieste dalla legge.

Il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, ai sensi degli artt. 2, D.lgs. 81/2008 è stato designato in seno alle rappresentanze sindacali aziendali. In quanto [RLS](#) ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dalla [Società](#).

Addetti all'emergenza: deputati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dipendenti in caso di pericolo grave ed immediato.

Addetti al Primo soccorso: incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie.

Gli Addetti dopo essere stati designati hanno ricevuto apposita formazione.

Gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso la [Società](#) sono quelli che costituiscono il **Personale della Portineria**, i quali svolgono appunto servizio di Portineria, di verifica dell'identità dei visitatori è effettuato dal Personale della Società o da soggetti afferenti a società all'uopo incaricate.

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone un'adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

A tal fine, la [Società](#) assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista periodicamente e, in ogni caso, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La [Società](#), sulla base delle esigenze, definisce e realizza piani formativi dedicati.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

A tal fine il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sulla organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

b) Attività minima svolta nel corso dell'anno

- Il [RSPP](#) effettua sopralluoghi giornalieri valutando ed affrontando con le figure aziendali preposte gli eventuali problemi di sicurezza. Il [Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza](#), oltre ad essere interpellato in occasione dei suddetti sopralluoghi, è in possesso del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica del [RSPP](#) e può comunicare direttamente con lo stesso.
- Aggiornamenti sulla normativa in tema di sicurezza ed igiene del lavoro. Il [RSPP](#) provvede ad aggiornare l'azienda sull'evoluzione della suddetta normativa tramite circolari informative.
- Prova annuale di evacuazione. Annualmente viene organizzata la prova di evacuazione di tutto l'insediamento. Prima dell'attuazione della prova, viene organizzata una specifica riunione con gli addetti alla gestione delle emergenze. Nella riunione, coordinata dal [RSPP](#), vengono richiamati i principali contenuti del piano di emergenza e vengono ribaditi i compiti dei vari addetti. Al termine della prova di evacuazione viene redatto un verbale specifico dove vengono evidenziate le eventuali criticità riscontrate.
- Riunione periodica. Tra i principali interventi periodici posti in essere a fini di prevenzione e protezione dai rischi si segnalano la Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/08). E' convocata dal Procuratore delegato ex art. 16 T.U., direttamente o tramite il [Servizio di Prevenzione e Protezione](#), almeno una volta l'anno e vi partecipano il [Procuratore delegato](#), il [RSPP](#), il [Medico Competente](#) ed il [RLS](#). Nel corso della riunione, i partecipanti esaminano tutti i punti previsti dall'art. 35 commi 2 e 3 del D.lgs. 81/08.
- Gli Interventi di manutenzione. È assicurato *ad hoc*, un costante monitoraggio dello stato e dell'efficienza degli impianti presenti negli ambienti di lavoro.
- Il sopralluogo negli Ambienti di Lavoro (art. 25, comma 1, lettera l, D. Lgs. n. 81/08) avviene almeno una volta l'anno. Il [Medico competente](#), congiuntamente al [RSPP](#) e al [RLS](#), visita gli ambienti di lavoro.
- Aggiornamento del [DVR](#) e del Piano per la gestione delle emergenze.

Il [DVR](#) ed il Piano d'emergenza vengono modificati ogni volta che si verificano cambiamenti di carattere strutturale/organizzativo che possono determinare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Il [RSPP](#) è sempre informato dal [Direttore Generale](#) circa ogni variazione lavorativa, revisione o inserimento di nuove macchine.

Ulteriori protocolli procedurali in tema di sicurezza e salute sul lavoro

Lo stabilimento ove viene realizzata la produzione aziendale, situato in Signa (FI), è dotato di apposita procedura per la gestione della materia della sicurezza.

Inoltre [Elet.Ca](#) rispetta tutte le disposizioni normative di cui al Testo Unico Sicurezza (D.lgs. 81/2008) inoltre ha implementato un sistema di gestione della sicurezza conforme alle linee guida UNI-INAIL.

Il sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro nella [Società](#) è integrato con la gestione dei processi e delle attività aziendali. In particolare, la [Società](#) ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la [Società](#) ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di seguito esposti, che sono ulteriori rispetto a quelli già citati precedentemente:

- effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di:
 - a. adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
 - b. accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
 - c. esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
- implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei [Destinatari](#), ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del [Modello](#), utilizzando i canali di comunicazioni gerarchici consueti;
- verifica da parte del [RLS](#), anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, del rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- monitoraggio periodico dell'efficacia del [Sistema di prevenzione e protezione](#) in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti ed i doveri di tutti i dipendenti qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
- divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di

riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;

- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, osservanza di tutte le precauzioni in materia di [salute e sicurezza sul lavoro](#) (ad esempio obbligo per i dipendenti di comunicare limitazioni o ritiro della patente di guida);
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), obbligo di richiesta e valutazione dei costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, devono essere effettuate e monitorate sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate.
- nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne prevedono la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, contenente la verifica della conformità alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;
- definizione ed implementazione di un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla [Società](#) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'assicurazione dell'attuazione delle azioni correttive;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi acquisendo i verbali delle riunioni periodiche sulla sicurezza ed i relativi "piani di miglioramento" ed ex post, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento, acquisendo i verbali di verifica del rispetto del piano di miglioramento ipotizzato.

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti o in corso di implementazione è posto a presidio di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo a:

- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- manutenzione normale e straordinaria;
- assunzione e qualificazione del personale;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
- definizione ruoli, compiti e responsabilità del [RLS](#), tenendo altresì conto delle modalità di interazione con il [RSPP](#) nominato ed i lavoratori;
- gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria;

- gestione del pronto soccorso;
- gestione degli incidenti/infortuni;
- gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento all'art. 6, 2° comma, lett d) del [Decreto](#) che impone la previsione nel "[Modello di Organizzazione](#)" di obblighi informativi nei confronti dell'[Organismo](#) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del [Modello](#) stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati all'art. 25 *septies*, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi appunto in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie a carico dell'ente, l'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del [Modello](#) e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal [Decreto](#).

Deve essere portata a conoscenza dell'[OdV](#), a cura del [RSPP](#) o da un suo incaricato (e.g. un consulente esterno), la comunicazione delle modifiche più rilevanti e/o aggiornamenti della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il [Documento di Valutazione dei Rischi](#);
- il [Piano di emergenza](#);
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro e le relative certificazioni rilasciate dall'ente esterno.

Con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) è inoltre previsto l'invio all'[OdV](#), da parte del [RSPP](#) o di altro incaricato, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella società. Il [RSPP](#) fornisce inoltre all'[OdV](#) i dati in merito ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza annuale, l'audizione da parte dell'[OdV](#), del [Datore di Lavoro](#) e del Direttore di Stabilimento, sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, avendo altresì

riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'OdV deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro che comportino lesioni gravi o la morte dell'infortunato, ovvero in merito a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro e deve ricevere periodicamente (minimo una volta l'anno) da parte del [RSPP](#) un *report* della situazione infortuni, incidenti e provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- vigilanza sul rispetto e sull'adequatezza del [Modello](#), inclusi il [Codice Etico](#) e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del [Modello](#), incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione al [Consiglio di Amministrazione](#), ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del [Modello](#), del sistema preventivo adottato dalla [Società](#) ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della [Società](#).

L'OdV deve comunicare al [Consiglio di Amministrazione](#), secondo i termini previsti dal [Modello](#) per il report annuale di cui al paragrafo 4.3 della Parte Generale, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i Reati contro la Pubblica Amministrazione

Aree a rischio

- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della [P.A.](#);
- Selezione ed assunzione del personale.

Procedure applicate

Per questa categoria di [Reati](#) è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la [Società](#) impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel [Codice Etico](#) e nel [Modello Organizzativo](#) nonché nella [Policy anticorruzione](#).

Nel caso specifico dei [Fornitori](#), [Partners commerciali](#) e [Consulenti](#), la [Società](#) attua la procedura PG07 che prescrive, in seguito alla visione di apposite certificazioni di qualità o di una preventiva valutazione della prestazione offerta, l'inserimento di tali figure in un

apposito “albo”.

Le informazioni richieste all’atto dell’inserimento o della variazione del [Fornitore](#) sono incrociate con gli ordini effettivamente ricevuti e con le altre informazioni pervenute dal [Direttore di stabilimento](#) o comunque da chi si occupa della registrazione amministrativa e contabile.

Di conseguenza, con tale attività si consente la verifica di eventuali segnali d’allarme come di seguito indicati.

I c.d. segnali di allarme, ossia degli indici di mancata congruità quali – sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – possono essere l’inadeguatezza del capitale sociale del [Fornitore](#) rispetto al bene/servizio reso, il sottodimensionamento della struttura aziendale del medesimo, cambiamenti di sede sociale o operativa, l’eccessiva differenza di prezzo rispetto a forniture consimili, l’eccezionalità dell’operazione economica, l’inadeguatezza o la lacunosità delle informazioni ricevute, etc. (si vedano anche gli indici contenuti nelle indicazioni emanate dall’UIF, in materia di frode all’i.v.a. ed obblighi di antiriciclaggio).

Con riguardo al potenziale impiego di personale costituente indebito corrispettivo a [Pubblico Ufficiale](#), viene applicata la seguente procedura.

Quando [Elet.Ca](#) manifesta l’esigenza di nuovo personale le attività successive di scelta e di selezione del personale sono gestite dalla [Funzione Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) della società [Holding](#) in forza del [Contratto di Corporate Services](#).

Tuttavia, qualora la [Società](#) necessiti di personale con qualifica di operaio la selezione è predisposta e gestita direttamente dal [Direttore di stabilimento](#), previa effettuazione di n. 2 colloqui.

Al contrario, per quanto concerne la selezione di figure dirigenziali o comunque che debbano esercitare funzioni apicali, tale onere è di esclusiva competenza dei membri del [CdA](#), che si occupano di scegliere accuratamente persone che condividano i valori della [Società](#) e che presentino le qualità richieste.

La [Funzione Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) afferente a [Holding](#) verifica i dati personali e i documenti del candidato in sede di assunzione, e mantiene accuratamente traccia della documentazione comprovante i criteri di scelta ed ogni altra informazione necessaria all’assunzione, anche temporanea. Inoltre, la predetta [Funzione Corporate](#) deve immediatamente segnalare al [CdA](#) ogni eventuale anomalia riscontrata prima dell’assunzione.

La stessa [Funzione Corporate](#) è tenuta ad effettuare, in tal senso, controlli a campione sui dipendenti della [Società](#).

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative per questa categoria di [Reati](#) da parte dei [Fornitori](#) saranno applicate sanzioni contrattuali, arrivando persino, nei casi più gravi, alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

Per la gestione delle autorizzazioni ai sensi della L. 185/1990 la [Società](#) si avvale di un [Consulente esterno](#), il quale emette regolare fattura con il dettaglio di tutte le attività

svolte, assicurando la massima trasparenza⁹.

Quanto alle attività a rischio esternalizzate è stato stipulato un apposito [contratto di Corporate Services](#), prima della sottoscrizione del quale è stato valutato come idoneo alla prevenzione dei [Reati](#) societari il [Modello](#) adottato dalla società *Provider*. Inoltre il personale afferente a [Holding](#) è tenuto al rispetto del [Modello](#) della [Società](#) allorché operi per conto della stessa.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[OdV](#) verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze.

2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione

Aree di attività a rischio

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di questi reati, in considerazione della realtà di [MRC Elet.Ca](#), sono:

- la partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico (es. bando per formazione o sicurezza), ovvero presentazione di istanze alla [P.A.](#) al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, etc.) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi che attestano l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali) e connesse all'erogazione di denaro pubblico;
- l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali stipulate con enti pubblici o istituzionali, con particolare riferimento al controllo qualità della merce consegnata.

Aree di attività a rischio

- Gestione delle attività finanziarie;
- Investimenti di produzione;
- Ricerca ed innovazione tecnologica;
- Controllo della qualità e verifiche sui prodotti;

⁹ La legge prevede che ogni anno i differenti ministeri interessati (Affari Esteri, Interni, Difesa, Finanze, Industria, e altri per quanto di rispettiva competenza) preparino una relazione da presentare al Parlamento entro il 31 marzo, per le operazioni relative all'anno precedente in materia di importazione ed esportazione dei sistemi di armamento da e per l'Italia. Impedisce inoltre che sistemi d'arma italiani possano essere venduti a paesi in conflitto, che violano gravemente i diritti umani e che rientrino in quelli che vengono definiti i Paesi [HIPC](#) (nazioni povere pesantemente indebitate).

- Formazione.

Procedure applicate

Ai fini della prevenzione della categoria di detti [Reati](#) devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi già contenuti nel [Codice Etico](#) e nella [Parte Generale](#) del presente [Modello](#):

- divieto di tenere comportamenti che integrino i reati in tema di erogazioni pubbliche e diffusione dello stesso verso tutti i dipendenti;
- rispetto della [policy anticorruzione](#) in relazione ai rapporti con la [P.A.](#) al fine di evitare fenomeni di corruzione o comportamenti che possano potenzialmente rivelarsi quali tentativi di corruzione;
- separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento dell'erogazione pubblica. La documentazione è sottoposta al vaglio del legale rappresentante dopo verifica della [Funzione Corporate legale](#).
- attività di controllo gerarchico e approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici economici e professionali della [Società](#) che presenta il progetto) ai fini dell'ottenimento e dell'impiego dell'erogazione pubblica. La documentazione è firmata dal legale rappresentante della [Società](#) e sottoposta al vaglio del medesimo dopo verifica della [Funzione Corporate legale](#);
- programmazione di attività di informazione e formazione periodica dei dipendenti sulle modalità realizzative dei reati in parola;
- predisposizione di eventuali progetti curata dalle [funzioni Corporate](#) con l'eventuale supporto di società di consulenza specifiche esterne;
- pubblicità verso l'esterno delle procure attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto delle stesse da parte dei [Destinatari](#);
- implementazione di controlli continuativi circa la qualità della merce in uscita, in ogni fase della produzione;
- esclusione esplicita, nel [Codice Etico](#), della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi".

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[OdV](#) verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze.

2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i Reati societari

Aree di attività a rischio

Le attività di amministrazione, attività fiscale, controllo di gestione, finanza della [Società](#) sono gestite da [Holding](#), sulla base del citato contratto di [Corporate Services](#), (allegato e parte integrante del presente modello come definito nella [Parte Generale](#) e nelle premesse della presente [Parte Speciale](#)).

Questi processi esternalizzati sono considerati a rischio per i [Reati](#) societari e quindi sono qui dettati i protocolli che il personale afferente a [Holding](#) è tenuto ad osservare quando opera per conto di [Elet.Ca](#).

Tuttavia, a puro titolo esemplificativo, l'inserimento dei dati contabili e le altre informazioni rilevate in seguito all'operatività aziendale, oltre che gli aspetti propriamente di valutazione delle poste bilancistiche (es. valutazione del magazzino) sono compito del personale di [Elet.Ca](#), presso la propria sede operativa di Signa (FI).

Anche questi processi sono considerati a rischio per i [Reati](#) societari e sono nel prosieguo indicati i protocolli che il personale interno è tenuto ad osservare.

Tanto premesso ed in relazione ai [Reati](#) in discorso, sono state rilevate nell'ambito di [Elet.Ca](#) le seguenti [Aree Sensibili](#):

- redazione ed esposizione del bilancio e degli altri documenti contabili;
- gestione delle commesse con la propria clientela.

Tra esse, concretamente, risulta più probabile la commissione dei [Reati](#) di cui sopra nelle seguenti attività:

- inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- revisione rispetto alla sola attività di compilazione della [Nota Integrativa al Bilancio](#);
- valorizzazione del magazzino;
- promozione prodotti.

Procedure applicate

Al fine di evitare la commissione dei [Reati](#) societari devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi generali già contenuti nella [Parte Generale](#) del presente [Modello](#) e nel [Codice Etico](#) adottato.

Quanto alle attività a rischio esternalizzate è stato stipulato un apposito contratto di [Corporate Services](#), prima della sottoscrizione del quale è stato valutato come idoneo alla prevenzione dei [Reati](#) societari il [Modello](#) adottato dalla società *Provider*.

Inoltre:

- i dipendenti in posizione apicale della [Società](#) che, a qualunque titolo e per quanto non di competenza contrattualmente sancita di [Holding](#), partecipano alla funzione amministrativa contabile hanno ricevuto idonea formazione circa i principi etici, le procedure, i presidi posti nel presente [Modello](#) ed in quello [Holding](#), gli elementi di contabilità industriale e le regole di contabilità adottate;
- il bilancio è predisposto condividendo ogni fase della formazione con il [Consiglio di Amministrazione](#) ([CdA](#)). Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con i membri del [CdA](#) che lo hanno sempre e tempestivamente a disposizione. Comunque, viene fornita al [CdA](#), a cura di [Holding](#), una bozza del bilancio, prima della sua approvazione, sempre con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in parola;
- è previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'[OdV](#) con un referente della [Funzione Corporate Amministrazione & Fiscale](#) di [Holding](#);

- in ogni caso sono rispettate tutte le prescrizioni dettate dal Manuale qualità certificato ai sensi della normativa tecnica [ISO 9001](#).

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono adottati e attuati i seguenti strumenti normativi e organizzativi che prevedono quanto segue.

Le politiche commerciali sono ad appannaggio del [Direttore di stabilimento](#) che viene coadiuvato da un consulente esterno, con specifica specializzazione nell'ambito merceologico trattato da [Elet.Ca](#).

Alla luce della tipologia di prodotti che [Elet.Ca](#) immette sul mercato, della loro unicità, nonché in ragione della ristretta concorrenza, la formazione dei prezzi avviene generalmente alla luce dei costi sostenuti.

I contratti con la clientela sono curati direttamente dal [Direttore di stabilimento](#) sempre nel rispetto degli *standard* contrattuali (condizioni generali) della società.

Qualora sia necessario l'approvvigionamento di beni e/o servizi, l'[Ufficio Programmazione](#), in collaborazione con l'[Ufficio Acquisti](#), in funzione delle esigenze produttive, invia delle richieste di offerta, con allegati i disegni costruttivi o le specifiche di prodotto, a due o più fornitori facenti parte dell'[Albo](#) della [Società](#).

Dopo una prima valutazione delle offerte, l'[Ufficio Programmazione](#) emette una richiesta di acquisto dei materiali e/o servizi all'[Ufficio Acquisti](#) con allegate due o più offerte ricevute dai [Fornitori](#). Previo l'esame delle offerte allegate alla richiesta di acquisto, il [Responsabile degli Acquisti](#) emette l'ordine per iscritto entro un tempo massimo di quindici giorni, imponendo in tale ordine le condizioni qualitative di fornitura stabilite dalla procedura PG07E, che [Elet.Ca](#) applica in queste situazioni.

Una volta vistato dal [Responsabile della Qualità](#) per quanto concerne la parte qualitativa e convalidato dal [Responsabile degli Acquisti](#), l'ordine è quindi inviato al [Fornitore](#) prescelto.

In seguito, l'ordine viene archiviato, previa attribuzione di un codice, secondo quanto stabilito dalla procedura PG02C, tanto in forma cartacea quanto in modalità informatica.

La gestione e conservazione delle fatture ricevute per l'approvvigionamento è ad appannaggio di [Holding](#), alle cui procedure del [Modello](#) si rimanda.

Di ciascun ordine di acquisto inviato è poi conservata copia a cura del [Responsabile Acquisti](#) seguendo le prescrizioni della procedura inerente i requisiti relativi alla documentazione, ovvero mediante la conservazione della documentazione, previa attribuzione di un codice numerico, secondo un ordine di numero e data crescente.

Al fine di garantire un alto livello di qualità per i prodotti finali di [Elet.Ca](#), tutte le forniture devono essere sottoposte a controllo di accettazione prima di essere immesse nel ciclo produttivo.

Qualora il prodotto non risulti conforme agli standard di qualità richiesti e promessi, tale fatto avrà un impatto sulla considerazione del [Fornitore](#) per il futuro, secondo quanto stabilito dalla procedura per l'approvvigionamento dei [Fornitori](#).

Tutte le attività devono essere svolte conformandosi alla leggi vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del [Codice Etico](#), ai principi generali di comportamento enucleati sia nella [Parte Generale](#) che nella [Parte Speciale](#) del presente [Modello](#), nonché ai protocolli di cui sopra (ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato identificati.

Comunque, i dipendenti di [Elet.Ca](#) che – a qualsiasi titolo - concorrono alla collazione ed inserimento nel sistema informativo dei dati, alla realizzazione della valutazione ed alla redazione dei documenti societari devono sempre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della [Società](#) e degli [Organi Sociali](#), garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

Presidi in materia di “Corruzione tra privati” e “istigazione alla corruzione”

Il [Gruppo Marcegaglia](#) ha adottato una specifica [Policy anticorruzione](#), allegata al presente [Modello](#), in ottica di costante miglioramento delle proprie attività poste a prevenzione dei rischi di corruzione e, più in generale, per la tutela della trasparenza. La [Policy anticorruzione](#) si ispira ai best standard esistenti (e.g. [ISO 37001:2016](#)).

La presente [Policy](#) rappresenta lo strumento principe che [Elet.Ca](#) utilizza per contrastare i fenomeni corruttivi anche tra privati.

In generale la [Società](#) al fine di affrontare il rischio di corruzione e concussione – anche tra privati – anche nella forma del tentativo, prevede:

- il divieto di dare o accettare tangenti;
- l'obbligo di disporre di adeguati sistemi e controlli per il *reporting*;
- meccanismi di controllo dei pagamenti a più livelli autorizzativi;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;
- il divieto di fornire omaggi e *benefits* a terzi;
- controllo dei flussi finanziari aziendali attraverso il contratto di *cash pooling*;
- controllo della documentazione aziendale con particolare riguardo delle fatture passive;
- controllo dei collaboratori esterni (agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- la formazione continua del personale sull'agire etico secondo i principi di cui al [Codice Etico](#).

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[Organismo di Vigilanza](#) vigila sul rispetto delle procedure menzionate nel [Modello](#) in questa [Parte Speciale](#), nonché il rispetto delle altre procedure operative eventualmente applicate.

L'[OdV](#) vigila, altresì, sull'osservanza di quanto contrattualmente previsto dal [Contratto di Corporate Services](#) per le aree di attività qui rilevanti, nonché sulle disposizioni del contratto di *cash pooling*.

2.1.5 Procedura idonea a prevenire il Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Aree di rischio

- Gestione del personale dipendente;
- impiego di personale alle dipendenze di terzi;
- rapporti di collaborazione.

Responsabilità

La responsabilità di controllare il rispetto delle disposizioni interne relative alle condizioni di lavoro e delle forme di collaborazione è affidata al:

- [Datore di Lavoro](#), nella persona dell'[Amministratore Delegato](#) della [Società](#);
- [Direttore di stabilimento](#), presso la sede operativa di Signa (FI);
- [Funzione Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) afferente alla società [Holding](#);

Chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone e del [Codice Etico](#) adottato dalla [Società](#) è tenuto a segnalarlo alle figure responsabili sopra indicate, o anche attivando l'[OdV](#) mediante la mail reperibile sul sito dell'organizzazione, nello spazio riservato al [Codice Etico](#) ed al [Modello Organizzativo](#) ex [D.lgs 231/2001](#).

Procedure

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex art. 603 bis c.p.*, come da ultimo novellato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 199/2016, è stato ritenuto sensibile, valutato con un rischio di commissione basso, per la realtà di [Elet.Ca](#).

Risulta in ogni caso necessario ed opportuno valutare ogni possibile situazione di rischio incluse anche quelle residuali in cui venga impiegato personale nella [Società](#) alle dipendenze di terzi che hanno rapporti commerciali con [Elet.Ca](#).

Dall'analisi della norma, per la quale si rimanda a quanto già sopra descritto (*cfr. par. 1.6.5*), è evidente che assumono particolare rilevanza i cd. Indici di sfruttamento del personale,

come analiticamente descritti dalla norma.

Quanto allo sfruttamento infatti il legislatore, al pari della previgente normativa, ha individuato dei criteri dando luogo ad una tipizzazione degli “indici di sfruttamento” che sono relativi:

- al mancato rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- alla corresponsione di retribuzioni comunque sproporzionate rispetto al lavoro prestato;
- alla violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla reiterata violazione di norme relative al rapporto di lavoro (orario di lavoro, ore di riposo, ferie ecc).

L'organizzazione ha adottato un [Codice Etico](#) ex [D.lgs. 231/2001](#) che vincola il rispetto sostanziale di lavoratori e lavoratrici e disciplina le condizioni di lavoro e vieta ogni forma di sfruttamento delle persone e del lavoro. Il [Codice Etico](#) (par. 2.7) prevede inoltre che [Elet.Ca](#) si impegni a tutelare l'integrità morale dei [Destinatari](#), offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La [Società](#) ([Codice Etico](#) par. 2.14) pone come primo obiettivo la garanzia della salubrità dei luoghi di lavoro e la sicurezza nello svolgimento di ogni attività.

Particolare attenzione deve essere adoperata per l'utilizzo degli strumenti di lavoro, per cui è fatto obbligo al personale di rispettare scrupolosamente le procedure all'uopo adottate, ed è severamente vietato utilizzare tali strumenti in modo da mettere in pericolo l'incolumità propria e quella del personale coinvolto. Utilizzi impropri dovuti a distrazione o a volontaria inosservanza di dette procedure dovranno essere prontamente segnalati all'organo preposto al controllo sulla sicurezza, e dovranno essere messe in atto puntuali misure correttive circa il rispetto delle stesse.

[Elet.Ca](#) non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio, lavoro minorile ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore ai quindici anni, fatte salve eccezioni espressamente previste da Convenzioni Internazionali e dalla legislazione locale. La [Società](#) si impegna a non instaurare o mantenere rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro minorile.

[Elet.Ca](#) inoltre esige che i propri fornitori si astengano da qualsiasi forma di traffico di esseri umani e schiavitù moderna e rispettino tutte le normative ad oggi in vigore a livello nazionale ed internazionale e supportino tutti gli adempimenti al riguardo, con particolare riferimento alla normativa inglese denominata UK Modern Slavery Act del 2015 che sanziona i reati di “schiavitù, servitù e lavoro forzato o obbligato” e “tratta di esseri umani”.

La violazione delle disposizioni di cui alle precitate normative da parte del fornitore sarà considerata motivo di risoluzione di ogni contratto in essere con [Elet.Ca](#).

La [Società](#) attua specifici controlli in caso di indici di rischio maggiore nei confronti dei [Fornitori](#) che operano in specifiche aree geografiche o applicano particolari politiche di prezzo.

Il [Codice Etico](#) ed il [Modello Organizzativo](#) ex [D.lgs. 231/2001](#) vengono diffusi e resi conoscibili ai terzi secondo le modalità previste nel [Modello](#) stesso. Le terze parti che

hanno rapporti commerciali con la [Società](#), al fine di impedire la realizzazione del reato in parola, rilasceranno apposita dichiarazione di rispetto di quanto previsto dal [Codice Etico](#) e dal [Modello](#) in relazione al presente reato. Inoltre, in relazione al proprio personale dipendente, rilasceranno a richiesta di [Elet.Ca](#), il [Documento Unico di Regolarità Contributiva](#) ([DURC](#)).

Nel caso di violazione di quanto previsto nel presente paragrafo la [Società](#) si riserva di intraprendere nei confronti delle proprie controparti sanzioni come la risoluzione del contratto in essere tra le parti.

La [Società](#), inoltre, al fine di impedire la commissione del [Reato](#) in parola, oltre ad osservare quanto disposto sul tema dal [Codice Etico](#) adottato, garantisce:

1. che la retribuzione dei dipendenti sia erogata in conformità ai Contratti collettivi nazionali e territoriali applicati ed in ogni caso in modo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestata dal personale dipendente della [Società](#);
2. che sia rispettata la normativa in relazione all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. applica ed osserva le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Sul punto si richiamano le procedure già previste per evitare la commissione dei reati *ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001* idonee ad evitare la consumazione del presente Reato.
4. [Elet.Ca](#) vieta ogni condizione di lavoro, metodo di sorveglianza degradanti.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[OdV](#) verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze.

2.1.6 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Aree di attività a rischio

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macro categorie:

1. attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
2. attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra [Società](#) appartenenti al [Gruppo Marcegaglia](#).

Aree a rischio interno – esternalizzate a Holding

- *Corporate* Amministrazione e fiscale;
- *Corporate* Risorse Umane e organizzazione;
- *Corporate* controllo gestione;
- *Corporate* legale;
- *Corporate* Finanza;

Aree a rischio – rapporti con terzi

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie;
- investimenti con controparti.

Rapporti infragruppo

- contratti di acquisto infragruppo e/o di vendita;
- gestione dei flussi finanziari;
- investimenti infragruppo.

Questi Reati possono essere commessi dal personale dipendente di [Holding](#) in virtù del [contratto di Servizi](#); pertanto le relative [Funzioni Corporate](#) sono sensibili a detta categoria di [Reati](#).

[Elet.Ca](#), come detto per altre fattispecie di Reati, gestisce il rischio di commissione dei [Reati](#) in parola come se potessero essere commessi da proprio personale interno.

Quanto alle attività a rischio esternalizzate è stato stipulato un apposito contratto di [Corporate Services](#), prima della sottoscrizione del quale è stato valutato come idoneo alla prevenzione dei [Reati](#) societari il [Modello](#) adottato dal [Service Provider](#). Inoltre il personale afferente a [Holding](#) è tenuto al rispetto del [Modello](#) della [Società](#) allorché operi per conto della stessa.

Procedure applicate

In ogni caso, al fine di prevenire il rischio della commissione dei predetti [Reati](#), i [Destinatari](#) del presente [Modello](#), ciascuno per propria competenza, oltre a conformarsi alle prescrizioni del [Codice Etico](#) adottato da [Elet.Ca](#) ed ai principi generali contenuti nella parte generale del [Modello](#), si impegnano ad attuare i controlli preventivi di seguito specificati.

In particolare:

- la l' [Ufficio Acquisti](#) effettua verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e degli altri *partners* commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato, *etc.*)¹⁰;
- nel caso la [Società](#) si trovi ad operare in paesi che sono considerati a rischio di corruzione sulla base del *corruption perceptions index* stilato da Transparency International, la società, oltre ad osservare la propria *Policy* anticorruzione e oltre ad osservare la normativa locale in tema di contrasto ai fenomeni corruttivi, effettua una *due diligence* sulla scelta degli agenti che intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione locale e in ogni caso nell'ipotesi di affidamento di incarichi di consulenza non ordinari;

¹⁰ Gli indici rivelatori di anomalie da tener presenti per contrastare fenomeni di riciclaggio sono diversi dalle semplici anomalie contabili, potendosi riferire ad esempio alla sede del fornitore, alle modalità e ai prezzi dell'offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa o nei contenuti delle circolari e dei provvedimenti in genere emessi dalla UIF (es. persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte).

- l'[Ufficio Acquisti](#), in coordinamento con la [Funzione Corporate Amministrativa e fiscale](#), afferente a [Holding](#), effettuano una verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. Ogni pagamento è gestito e tracciato dal sistema SAP gestito da [Holding](#);
- ogni pagamento è autorizzato a più livelli. In particolare è previsto l'obbligo di firma di un referente interno di vario rango, a seconda dei casi, prima che venga apposta la firma per autorizzazione finale da parte del legale rappresentante.
- è previsto un sistema di controllo dei flussi finanziari. Tutti i flussi finanziari sono gestiti attraverso il contratto di *cash pooling*, le cui modalità sono specificate a livello contrattuale (cfr. Contratto di *cash pooling*).
- sono previste ed attuate verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità, etc.) dalla [Funzione Corporate Finanza](#) afferente a [Holding](#);
- l'organizzazione aziendale determina i requisiti che devono essere in possesso dei soggetti offerenti. In particolare l'[Ufficio Acquisti](#) valuta i potenziali fornitori in sede di richiesta di offerta sulla base della solidità (industriale, finanziaria e reputazionale) e del rispetto di normative e leggi vigenti, anche alla luce della procedura adottata dalla [Società](#) per l'approvvigionamento.
- la [Società](#) prevede regole disciplinari relative alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- vengono effettuati controlli sui preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la [Pubblica Amministrazione](#) ed ai [Reati societari](#);
- la [Società](#) forma ed informa il proprio personale ritenuto maggiormente esposto al rischio di riciclaggio;
- in ogni caso sono rispettate tutte le prescrizioni dettate dal [Manuale qualità certificato](#) ai sensi della normativa tecnica [ISO 9001](#).

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[OdV](#), vigila sul rispetto delle procedure menzionate nella presente [Parte Speciale](#).

L'[OdV](#), periodicamente, verifica che vi sia la necessaria documentazione di quanto svolto, e ne conserva copia.

2.1.7 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Area di attività a rischio

- Stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo;
- distacco di lavoratori.

Procedure applicate

Per prevenire detta fattispecie di [Reato](#) si è fatto ricorso a diverse procedure sia nell'ambito delle assunzioni che nella gestione dei rapporti con [Dipendenti](#) e [Collaboratori](#), di seguito sinteticamente riportate.

Preliminarmente va specificato che a livello di organizzazione aziendale [Elet.Ca](#), a mezzo del proprio [Direttore di stabilimento](#) della sede operativa di Signa (FI), manifesta l'esigenza di nuovo personale. Le successive scelta e selezione del personale sono gestite dalla [Funzione Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) della società [Holding](#), in forza del [Contratto di Corporate Services](#).

Come precedentemente osservato, a tale sistema fa eccezione la situazione in cui la [Società](#) necessiti di operai, nel qual caso la selezione viene effettuata direttamente dal [Direttore di stabilimento](#) a livello locale.

Per l'assunzione del personale apicale (dirigenti), invece, la competenza è esclusivamente del [CdA](#) della [Società](#).

La [Funzione Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) verifica i dati personali e i documenti del candidato, anche se scelto dal [CdA](#), in sede di assunzione, nonché tutti i dati necessari a stabilire la regolarità del suo permesso di soggiorno ed attende un riscontro positivo prima di procedere alla redazione della contrattualistica necessaria all'assunzione, anche temporanea, di personale. Inoltre, la predetta [Funzione Corporate](#) mantiene la documentazione dell'attività svolta e segnalare senza indugio al [CdA](#) ogni eventuale anomalia riscontrata prima dell'assunzione.

La [Funzione Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) segnala eventuali anomalie rilevanti nonché le soluzioni adottate per diminuirne il rischio di commissione. La stessa [Funzione Corporate](#) è tenuta ad effettuare, in tal senso, controlli a campione sui dipendenti della [Società](#).

Quando [Elet.Ca](#) si avvale di fornitori esterni, spetta a questi ultimi garantire l'idoneità e della regolarità dei propri dipendenti fornendo alla [Società](#) un documento contenente i dati dei lavoratori che prestano servizio e garantendone la rispondenza ai requisiti di legge.

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative da parte dei Fornitori saranno applicate sanzioni contrattuali, arrivando persino, nei casi più gravi, alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'[OdV](#), vigila sul rispetto della procedura implementata dalla [Società](#) idonea ad impedire il Reato in questione.

L'[OdV](#) se riscontra una violazione del presente protocollo informa prontamente il [Consiglio di Amministrazione](#).

2.1.8 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati ambientali

Aree di attività di rischio

In relazione ai reati ambientali, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio per [Elet.Ca](#) risultano essere le operazioni poste in essere relativamente alle seguenti attività:

- gli scarichi idrici che originano dal ciclo produttivo dello stabilimento operativo di Signa (FI);
- produzione di rifiuti e la relativa gestione, sia in termini documentali sia di gestione operativa che deriva dalla produzione;
- l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;
- l'attività di qualsiasi genere che si esegue presso lo stabilimento operativo di Signa (FI) che può creare contaminazione del suolo.

Obiettivi della Società in tema di tutela ambientale

Obiettivo della [Società](#) è il rispetto della normativa vigente in tema ambientale e che tutti i [Destinatari](#) si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della [Società](#), a regole di condotta qui esplicitate al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall'art. 25 *undecies* del [Decreto](#).

L'espressa punibilità, anche della condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sulla concentrazione degli inquinanti negli scarichi e nelle emissioni in atmosfera e a chi fa uso di un certificato, comporta la necessità di presidiare adeguatamente anche l'attività di laboratorio e di analisi secondo idonee procedure.

È necessario verificare l'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali la [Società](#) intrattiene rapporti di fornitura di tali servizi. Particolare attenzione dovrà essere data alla stipula dei contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente [Modello](#), i [Destinatari](#) sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi che governano questo settore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente [Modello](#), i [Destinatari](#) sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

- nel [Codice Etico](#) di [Elet.Ca](#);
- nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione in materia ambientale;
- nelle procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia ambientale;
- ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del [Modello](#) e del [Codice Etico](#) da parte della [Società](#) tramite previsione di relativa clausola contrattuale che possa garantire il rispetto da parte di terzi del [Codice Etico](#) e del [Modello](#) di [Elet.Ca](#) prevedendo sanzioni in caso di violazioni.

In via generale è fatto espresso divieto a carico dei [Destinatari](#) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel presente paragrafo;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la [Società](#) o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei [Reati](#) qui considerati.

Procedure applicate

Le [Linee Guida di Confindustria](#) che hanno individuato specifici controlli preventivi in materia di reati ambientali.

In primis la [Società](#) ha adottato uno schema organizzativo in modo da individuare determinati soggetti a cui sono stati conferiti specifici compiti ed obblighi per il rispetto di quanto prevedente la normativa ambientale cogente.

Sul punto si specifica che il [Datore di Lavoro](#) nominato in tema di sicurezza (*cfr. par. 2.1.1*) è stato nominato contestualmente anche [Datore di Lavoro](#) in tema di ambiente.

Al [Datore di Lavoro](#) nominato, sono stati attribuiti i poteri decisionali e autonomia di spesa per la gestione di ogni tematica ambientale.

Il [Datore di lavoro](#) ha conferito una delega di funzione per il settore ambientale al [Direttore](#) di stabilimento.

In osservanza di quanto prescritto dalle [Linee Guida di Confindustria](#) vigenti, si indicano qui di seguito i principi procedurali e le azioni che, in relazione alle aree di attività a rischio, la [Società](#) è tenuta a realizzare e rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementate in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'[OdV](#):

- implementazione per lo stabilimento operativo di Signa (FI) di un Sistema di Gestione Ambientale.
- assistenza in materia di aggiornamento e consulenza ambientale tramite contratto quadro con azienda di consulenza. Sul punto si precisa che [Elet.Ca](#) si avvale della società [MADE](#), altra società del [Gruppo](#). In particolare [MADE](#), fornisce supporto in tema di monitoraggio e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, svolge attività di campionamento ed analisi, nonché presta la propria consulenza ed assistenza nei processi volti all'ottenimento di autorizzazioni e/o certificazioni in tema ambientale anche in fase di accertamenti e/o controlli da parte degli enti preposti (ARPA, ATS ecc.);
- verifica periodica tramite *audit* interni della conformità alla normativa cogente in materia ambientale;

- richiesta ai [Partners](#) ed ai [Collaboratori esterni](#) dell'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle componenti ambientali;
- selezione dei fornitori destinati a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, siano essi [Partners](#) o [Collaboratori Esterni](#), svolta con particolare attenzione (con esclusione, ad esempio, delle imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata). L'affidabilità di tali [Partners](#) e dei [Collaboratori Esterni](#) deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei [Reati](#), anche attraverso specifiche indagini *ex ante*, rivolte ad esempio alla verifica dell'iscrizione agli albi trasportatori, al possesso delle necessarie autorizzazioni; la selezione dei fornitori deve essere eseguita anche sulla base della verifica dei prezzi di mercato, escludendo i fornitori che propongono prezzi inspiegabilmente bassi rispetto al mercato;
- salvo quanto detto in precedenza in relazione all'attività di consulenza prestata da [MADE](#), la [Società](#) può avvalersi dei servizi resi da enti terzi.

Pertanto riguardo l'attività svolta dalla Società e secondo quanto prescritto dalle [Linee Guida di Confindustria](#), sono necessari specifici controlli preventivi di cui la [Società](#) è già dotata.

In particolare:

- a) **caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:**
 - identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;
 - verifica, rispetto ai dati dei certificatori forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente.
- b) **deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:**
 - la definizione dei criteri per la scelta e la realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
 - l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.
- c) **Gestione delle emissioni atmosferiche, prevedendo identificazione e valutazione di:**
 - aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;
 - significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
 - misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i [Reati](#) in materia ambientale sono:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle [Aree a Rischio](#), come individuate nella presente [Parte Speciale](#);
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutarne periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei [Reati](#);
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del [Modello](#) ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- monitorare e verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni da parte della [Società](#) a seguito di ispezioni e/o controlli da parte degli enti preposti.

In caso sorgessero dubbi sulla correttezza di comportamenti dei [Partners](#) e dei [Collaboratori Esterni](#), l'[OdV](#) emetterà una raccomandazione per il [CdA](#) della [Società](#).

2.1.9 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari

Aree di attività a rischio

Le attività di amministrazione, contabilità e finanza della Società sono le attività maggiormente sensibili alla realizzazione dei reati in esame. La società ha provveduto ad identificare le specifiche aree di rischio:

- Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Fatturazione;
- Gestione del magazzino.

Procedure per prevenire la commissione dei reati tributari

Premesso che gli aspetti finanziari e societari sono presidiati facendo applicazione delle Procedure e delle verifiche attuate a livello di Gruppo Marcegaglia, anche tramite la supervisione della Holding di controllo.

La Società, pertanto, partendo dall'analisi delle fattispecie penali in questione, e dalle prime indicazioni dottrinali, ha individuato i possibili strumenti di prevenzione di tali illeciti.

La categoria dei Reati tributari direttamente o indirettamente interessa più processi aziendali.

Come esposto al Par. 1.6.9 della presente Parte Speciale del Modello organizzativo, con Legge 157/2019 di conversione del c.d. decreto fiscale n. 154/2019 sono stati inseriti alcuni

reati tributari previsti e disciplinati dal D.lgs. 74/2000. Inoltre, sono state introdotte ulteriori fattispecie di reati tributari dal D.lgs. 75/2020, normativa di recepimento della Direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea).

Di seguito sono indicate le aree di attività a rischio, anche se svolte da Holding in forza del contratto di Corporate Service ed i relativi protocolli implementati dall'organizzazione a presidio degli illeciti presi qui in esame.

Aree di attività a rischio

A) Amministrazione, contabilità, bilancio e adempimenti in materia societaria e tributaria

- Gestione contabilità generale;
- Attività di verifica, comunicazione e conservazione delle operazioni con eventuali controparti estere;
- Controllo di gestione;
- Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione (ciclo attivo);
- Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito (ciclo passivo);
- Gestione dell'attività di chiusura e predisposizione del Bilancio d'esercizio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative all'informativa economica, patrimoniale e finanziaria;
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali e adempimenti fiscali, contributivi inclusi quelli dichiarativi e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
- Gestione delle attività e degli adempimenti in materia societaria;
- Rapporti con intermediari e consulenti;
- Profili fiscali delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni ecc.);
- Processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;

Protocolli

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, MRC Elet.Ca ha implementato il seguente sistema di protocollo preventivo.

- Esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Esistenza di Istruzioni di cui al Manuale della Qualità ai sensi della norma ISO 9001 che disciplinano il processo di fatturazione e di emissione e monitoraggio delle note di credito.
- Esistenza di una procedura che prevede il controllo incrociato tra i) fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), ii) ordine autorizzativo iii) prezzo applicato, iv) fornitura pervenuta/servizio prestato e v) destinatario del pagamento/accredito pervenuto.
- Esistenza di controlli sulla congruità e sull'accuratezza e correttezza della fattura

ricevuta, preliminarmente alla registrazione della stessa in contabilità.

- Controllo periodico e a campione delle registrazioni contabili.
- Regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali a cura del professionista esterno incaricato.
- Formale richiesta ed approvazione per l'emissione delle note di credito.
- Esistenza di presidi che, in relazione alla documentazione contabile, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti.
- Inclusione nelle norme di comportamento (ad esempio: Codice etico) adottate dall'impresa di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.
- Svolgimento di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).
- Attività di verifica formali sui dati di bilancio (es. spunta il Bilancio di verifica con quanto riportato nel Bilancio d'esercizio in modo da verificare che non siano presenti scritture in contabilità non riportate in Bilancio o scritture inserite nel Bilancio e non registrate in contabilità).
- Formale definizione delle modalità di predisposizione, approvazione, trasmissione ai Soci ed agli Organi Sociali e conservazione della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- Sistema di *governance* tale per cui l'alienazione di beni societari prevede più livelli autorizzativi.
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere e dei principi normativi e statutari adottati, a porre in essere o a proporre all'Assemblea un'operazione ordinaria o straordinaria, a fronte della verifica preventiva, anche di fattibilità, da parte delle funzioni preposte ed in ogni caso del Responsabile Corporate legale di gruppo.
- Affidamento incarico a terzi, consulenti e intermediari sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e compensi stabiliti in linea con i prezzi di mercato dove ci siano prezzi di mercato.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo periodico
- Controllo a campione su di una fattura di acquisto/vendita, del relativo ordine autorizzativo, del prezzo applicato, della fornitura pervenuta/servizio prestato e del destinatario del pagamento/accredito pervenuto.
- Controllo a campione sulla regolarità della gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo.

- Verifica sulla regolare e corretta tenuta della contabilità con controllo a campione.
- Verifica sull'approvazione del bilancio e disamina delle relative note integrative.
- Verifica a campione sugli incarichi affidati a terzi (consulenti) per la parte di contrattualistica e pagamento.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

B) Gestione della tesoreria

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari
- Gestione degli incassi
- Gestione dei pagamenti
- Gestione della cassa

Protocolli

In relazione alle attività sensibili sopra evidenziate, MRC Elet.Ca, ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Formale autorizzazione, da parte di adeguati livelli organizzativi e nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali, richiesta di linee di affidamento o decisioni di accensione di finanziamenti o qualsiasi altra operazione.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione degli incassi.
- Verifiche per l'accettazione di eventuali incassi tramite il ricorso ad operazioni di triangolazione (pagamenti ricevuti da soggetti diversi dai reali beneficiari dei beni e servizi venduti dalla Società).
- Verifiche finalizzate ad accertarsi di non ricevere incassi da c/c di istituti di credito con sede in paradisi fiscali.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione dei pagamenti.
- Formale autorizzazione al pagamento della fattura.
- Previsione di controlli preventivi specifici in merito alla gestione dei pagamenti, come ad esempio, la verifica della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e della regolarità dei pagamenti (con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni).
- Formale verifica di corretta compilazione del Modulo F24.
- Controllo nella predisposizione del Bilancio da parte di professionista terzo ed incaricato dei flussi informativi e verifica della completezza delle informazioni;
- Tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla società.

- Autorizzazione del pagamento nel rispetto delle deleghe e procure in essere.
- Formale riconciliazione degli incassi e dei pagamenti.
- Esistenza di regole formalizzate per la gestione della cassa. In particolare:
 - a) previsione/formale definizione di livelli autorizzativi specifici, nell'ambito di ciascuna fase operativa del processo di gestione delle casse aziendali;
 - b) identificazione delle operazioni processabili per cassa;
 - c) conte fisiche e riconciliazioni periodiche;
 - d) autorizzazione delle persone incaricate di effettuare le operazioni per contanti.
- Formali attività di verifica sul rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica dei poteri, delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali ecc.
- Controllo sul processo di gestione degli incassi e dei pagamenti.
- Controllo a campione sulla gestione di alcuni aspetti fiscali (compilazione modello F24, gestione crediti d'imposta, disamina su eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.
- Incontro con l'organo deputato allo svolgimento del controllo fiscale.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

C) Ufficio Acquisti – Ufficio vendite

- Ricerca, selezione e qualifica fornitori;
- Ricerca, selezione e qualifica clienti;
- Gestione acquisti di beni e servizi;
- Gestione servizi infragruppo.

Protocolli

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- Informazione e formazione del proprio personale sui comportamenti che possano comportare illeciti tali da integrare i reati tributari.
- Esistenza di un processo di accreditamento dei fornitori e di valutazione dei criteri di selezione.
- Controlli in merito all'effettiva attività delle imprese fornitrici, sulla sostenibilità finanziaria dei fornitori e valutazione di eventuali segnali di allerta.
- Verifica automatica di completezza dell'anagrafica e di accuratezza del campo P.IVA

da parte dei sistemi utilizzati per la registrazione delle anagrafiche fornitori.

- Svolgimento di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.
- Esistenza di un'anagrafica clienti con sistema di tracciabilità delle prestazioni svolte dalla Società.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo a campione sul processo di accreditamento dei fornitori, della corretta registrazione dei dati forniti da imprese terze con cui MRC Elet.Ca collabora.
- Verifica a campione dell'esistenza di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.
- Verifica sul corretto mantenimento dell'anagrafica clienti.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

D) Risorse Umane – funzione esternalizzata a Holding

- Gestione note spese
- Gestione *bonus*
- Gestione *stage* e prestazioni occasionali
- Gestione segnalazioni
- Gestione viaggi e trasferte

Protocolli

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- Informazione e formazione del personale sui comportamenti illeciti sanzionati e sull'applicazione del Modello 231, con particolare riferimento ai protocolli definiti per la prevenzione dei reati tributari.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle spese per viaggi e trasferte.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle note spese chieste a rimborso.
- Presenza e funzionamento di una procedura sulla richiesta di eventuali *bonus* e/o premi di produzione.
- Presenza e funzionamento di una procedura di accertamento dei contratti di prestazione d'opera occasionale.

- Gestione delle segnalazioni di comportamenti anomali o in violazione del Modello 231 di cui il Responsabile Corporate Risorse Umane viene a conoscenza nello svolgimento delle attività.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica a campione sul pagamento di note spese, e richieste di rimborso di trasferte, con disamina della documentazione a supporto presentata dal personale.
- Verifica a campione sul processo di riconoscimento di eventuali bonus.
- Controllo sull'esistenza di contratti in caso di prestazione occasionali o stage.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.